INTORNO ALL'IMPOSTA PER RITENUTA SUI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO...

Italia : Ministero delle finanze, Emilio Broglio, ...

INTORNO ALL'IMPOSTA PER RITENUTA SUI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO

DISCORSI

PRONUNZIATI ALLA CAMERA
DEI DEPUTATI
nelle Sedute del 14, 15, 16 e 17 Maggio 1866
DAI DEPUTATI
BROGLIO, PESCATORE, E DE PRETIS
E DAL
MINISTRO DELLE FINANZE
SCIALOJA

PRATO
FRATELLI GIACHETTI
1866.

DISCORSO PRONUNZIATO

DAL DEPUTATO BROGLIO

(Seduta del 14 Maggio 1866)

Io credeva che la questione giuridica sul diritto dello Stato d'imporre questa tassa, fosse scomparsa dalla nostra discussione, e avevo diritto di crederlo, giacchè, quantunque taluno degli onorevoli preopinanti, e specialmente il mio onorevole vicino Servadio, abbiano toccato dell'ingiustizia, della mancanza di diritto che secondo loro ci sarebbe in questo genere di tassazione, tuttavia altri oratori, che pure hanno parlato nello stesso senso dell'onorevole Servadio, che cioè combattevano con lui l'articolo 5 della Commissione, e che d'altra parte rifulgono per cognizioni splendide in giurisprudenza, avevano ad ogni modo ammesso assolutamente il pieno diritto dello Stato, e cito, fra gli altri, l'onorevole Mancini.

Adesso per altro, dopo il discorso dell'onorevole mio amico Castiglia, mi pare impossibile che non si dica una parola, la quale serva a mettere al sicuro la coscienza di tutti noi sul diritto incontastabile, ripeto, dello Stato su questo genere di tributo, applicabile tanto all'interno, quanto ai portatori di cartelle stranieri.

Che in origine, quando i prestatori portavano il denaro allo stato, abbiano stabilito una immunità in que-

lunque tassa è cosa universalmente riconosciuta. Stipulazioni di questo genere sono note da quasi un secolo. Fin dal 1804, al tempo di Pitt, i prestatori inglesi o olandesi, badate bene, olandesi, che vuol dire stranieri, credevano di essersi messi in una botte di ferro in fatto d'immunità, inquantochè avevano solennemente stipulato che questo genere di rendita dovesse rimanere sempre immune da qualunque tassa, dicevano, carico o imposizione d'ogni genere, *whatsoever*. Or bene, qual'è poi stato l'effetto di stipulazioni di questo genere? L'effetto è stato quell'unico che poteva essere, quello cioè di distinguere nel Governo le due persone, un contraente ed un sovrano. Il contraente può assoggettarsi a tutte le stipulazioni che individualmente può assumere un privato, ed ha l'obbligo di mantenerle, nè più, nè meno di un privato, ma questo suo obbligo non può intendersi così assoluto, così incondizionato, da far perdere al Governo i suoi diritti innati ed imprescrittibili di sovranità; ed è appunto un diritto innato ed imprescrittibile di sovranità il diritto di tassazione. E dunque impossibile che *a priori* un Governo *pro tempore*, obbligandosi per tutti i suoi successori, possa dichiarare validamente un territorio, una casta, un ceto d'individui, immuni da qualunque tassazione.

Ciò sarebbe contrario, non dico soltanto ai principii universalmente ammessi dalla filosofia della storia delle nazioni in materia d'immunità o territoriali, o clericali, od aristocratiche, che hanno durato tanto tempo e che pure avevano certamente la loro ragion d'essere a suo tempo, perchè non è a dire che istituzioni che durano per secoli siano mai senza una qualche ragion d'essere;

ma aggiungo che una pretesa così esorbitante sarebbe affatto contraria ad ogni principio di ragione giuridica, di diritto pubblico interno, di sovranità. E non sarebbe infatti una cosa molto singolare, o signori, che il nostro secolo, il quale ha visto scomparire tutti questi generi d'immunità in laghi di sangue, che ha visto farsi rivoluzioni terribili e guerre civili per ottenere questi effetti, dovesse ora veder nascere una nuova immunità particolare, non per baroni o duchi, abati o cardinali, ma per portatori di cartelle al debito pubblico? (*Una voce a sinistra* Benissimo!) Si dee dunque ritenere che lo Stato, quando ha stipulato a quel modo, ha stipulato, salvo i suoi diritti. Così fu sempre intesa la cosa in Inghilterra.

L'onorevole Castiglia diceva, sapete che effetto produrrà sugl'Inglesi portatori di cartelle del debito pubblico italiano il sentirsi dire dal loro banchiere che dobbone pagare una ritenuta? O che impressione, rispondo all'onorevole Castiglia, che impressione volete voi che provino gl'Inglesi se sono precisamente loro che ci hanno dato l'esempio e aperta la via? Sarebbe singolare che si meravigliassero di vedersi seguiti dagli altri! Nè già voglio con ciò dire che la nostra presente risoluzione sia effetto d'un pensiero di rappresaglia. Tutt'altro! È un legittimo uso del nostro diritto che facciamo, come ha fatto un legittimo uso del suo diritto l'Inghilterra.

Infatti i giureconsulti tutti, tutti gli uomini di Stato in Inghilterra, tutti a una voce hanno sempre sostenuto che le stipulazioni di questo genere vogliono interpretarsi in modo che non conducano all'assurdo.

Ora, se il patto d'esenzione di tributo dovesse portare alla conseguenza d'una immunità piena, assoluta

ed eterna, chi non vede come condurrebbe all'assurdo, poichè condurrebbe alla perdita dei diritti sovrani, ad una vera abdicazione dell'imprescrittibile sovranità dello Stato? Dunque vuol essere inteso, quel patto, e interpretato in un senso che eviti l'assurdo, e il solo senso che evita l'assurdo, che è poi anche il senso chiaro, ovvio, che deriva dalla natura stessa delle cose è unicamente questo: che non si debba mai, sotto pretesto di tassa o ritenuta, far diminuzione o conversione forzata d'interesse. Qui ci sarebbe davvero violazione della pubblica fede, sarebbe mancare a quella fiducia che i creditori esteri hanno messo nel Governo e nel Parlamento d'Italia. E qui rispondo anche ad un'altra osservazione messa in campo dall'onorevole Castiglia il quale diceva: ma volete voi fare una ritenuta, porre una tassa sopra stranieri che non sono rappresentati nel Parlamento? Certo che gli stranieri non sono rappresentati in Parlamento, ma sarebbe curioso che, perchè non sono rappresentati, dovessero avere un privilegio d'immunità a danno dei cittadini dello Stato.

Castiglia. Non a danno.

Broglio. A danno sicuramente, perchè quando le cartelle straniere non siano sottoposte a ritenuta, tutto il peso graviterebbe su quelle che sono all'interno, le quali perciò ne scapiterebbero ne'loro rapporti di valore. Dunque dico, sarebbe singolarissimo che dovessero avere questo privilegio, perchè que' portatori di cartelle non sono rappresentati in Parlamento!

I prestatori o creditori stranieri, non potevano mai sognarsi di essere rappresentati in Parlamento, essi non potarono pensare ad altro che d'affidarsi alla lealtà del

Governo e del Parlamento d'Italia. Ora, se il Governo d'Italia crede coscienziosamente come l'ha creduto il Governo inglese, d'essere nel suo pieno diritto, quando sottopone a tassa i portatori di cartelle all'interno dello Stato, malgrado il patto poco fa accennato, in verità non c'è nessuna ragione per cui debba creare, come diceva benissimo, in questo, l'onorevole Mancini, una differenza di trattamento verso gli stranieri.

Gli stranieri furono trattati per secoli, molto duramente, anche da Governi civili; ma sarebbe una curiosa reazione se adesso pretendessero di venir trattati meglio dei nazionali.

Ma, qui, diceva l'onorevole Castiglia, è naturale codesta differenza di trattamento per due ragioni: prima, perchè voi colpite colle tasse il possesso, la proprietà, giammai la rendita, poi perchè ai cittadini voi offrite delle garanzie che non offrite agli stranieri.

Io osservo all'onorevole Castiglia che entrambe queste ragioni cadono a terra tutte d'un pezzo.

Infatti, come può egli venirci a dire che il Governo tassi unicamente i possessi e non tocchi mai alle rendite? Davvero non si è mai opposta cotesta obbiezione fra le tante che si sono accampate, quando si discusse l'imposta sulla rendita che vige da noi sino dall'anno 1864. Questa specie d'imposta, se si è combattuta, si è combattuta per tutt'altre ragioni; nessuno ha mai detto che lo Stato può soltanto colpire i possessi e non le rendite: ma allora ne verrebbe di conseguenza che sarebbero inique, ingiuste, illegittime tutte le tasse che non si fondano sul preciso possesso. Ma sulla tassa patente dov'è il possesso dei patentati? Dov'è il possesso

sulle tasse delle professioni, nelle tasse universitarie, ne' dazi di consumo, in cento altre?

Veniamo alla seconda ragione: si dice che il Governo offre ai cittadini delle garanzie che non offre agli stranieri.

Ciò non è esatto, o signori, il Governo offre agli stranieri le stesse garanzie che offre ai cittadini; prima di tutto, quando agli esteri occorre di venir qui, essi approfittano, come i cittadini di tutte le garanzie di buon Governo; poi, nell'interesse loro particolare di creditori dello Stato, non hanno le stesse garanzie precise de' nazionali?

Perchè hanno corso le nostre fede questi signori? Perchè si sono fatti prestatori dello Stato? Perchè avevano fiducia in noi, perchè hanno creduto che noi avremmo potuto mantenere i nostri impegni e pagare sempre gli interessi, a cui ci obbligavamo.

Ora, come possiamo noi mantenere i nostri impegni e pagare gl' interessi dovuti se non troviamo le risorse necessarie alle finanze, se non troviamo tutto quello che occorre per la guerra, per la pace, per l' amministrazione, per ogni cosa?

È dunque evidente che gli stranieri, quando si sono fatti prestatori dello Stato hanno corso la nostra sorte, sono gente che si sono imbarcati sulla nostra nave, noi vogliam salvar loro, come vogliam salvare noi stessi; ma bisogna che cooperino anche loro, come cooperiamo noi, alla manovra. (*Bene! Bravo!*)

Diceva inoltre l'onorevole Castiglia: questi portatori di cartelle straniere erano certi che mai non sarebbero stati tassati, e questa certezza fu confermata dalle no-

stra leggi posteriori, e particolarmente da quelle del luglio 1864, quando si è imposta la ricchezza mobile, e dalla relativa discussione.

Ora io dimostrerò all'onorevole Castiglia che questa certezza non ci poteva essere, o che il suo aumento di certezza doveva essere invece una diminuzione di probabilità. Non ci poteva essere la certezza, perchè, come osservava poc'anzi, è ormai un fatto vecchio nella storia che i portatori di cartelle straniere siano riconosciuti soggetti al diritto comune in materia d'imposta generale sulla rendita; siano così tenuti obbligati dalle nazioni più civili, dalle nazioni che portano al più alto grado il rispetto della giustizia e del diritto, perchè, badate o signori, io non ricorro mica agli Stati Uniti d'America, dove si è stabilito in più occasioni, da più d'uno di quegli Stati, l'unico principio del ripudio del debito pubblico. No, signori, non sono questi i miei esempi, io cito l'Inghilterra che è il paese più scrupoloso in materia di giurisprudenza e di principii conservativi, ebbene là è stato riconosciuto negli stranieri quest'obbligo di concorrere a un tributo generale e comune.

Dunque i prestatori forestieri, che non sono poi gente dell'altro mondo, nè gente che nasca adesso, ma gente che conosca benissimo i propri affari, se sapevano di essere stati trattati così da un Governo eminentemente conservativo e giusto, come è il Governo inglese, potevano bene avere un lontano sospetto, un dubbio almeno, che sarebbero, quando che sia, stati egualmente trattati dal Governo italiano.

Nè il Governo inglese fu il solo; gli si aggiunsero altri Governi; e qui mi rincresce di doverla citare, ma l'Austria

ha pure sottoposto i portatori di cartelle straniere alla tassa sulla rendita. Mi sento susurrare subito questa obbiezione, la quale si fa generalmente: bell'effetto che ha prodotto, bel credito gode l'Austria in Europa! Non ha credito, è vero, e me ne compiaccio, ma non fu per questo, signori, che l'Austria non gode credito, essa non ne ha puoto per le sciagurate sue condizioni politiche, e perchè si sente dire dall'universo civile che essa sta al mondo per accidente, che le sue provincie non sono sue, che debbono sfuggirle di mano, che tutto il mondo ha presa sopra di lei. Egli è per questo che non gode fiducia, non già perchè i Rothschild di Parigi e di Londra paghino 10 centesimi sopra una cartella di cento lire.

Servadio. Domando la parola per una dichiarazione.

Broglio. Dunque non è vero che questa certezza ci dovesse essere in origine. Veniamo ora alla storia della nostra legislazione. Nel 1864, quando noi abbiamo creato il Gran Libro, io aveva l'onore di esser membro della Commissione, e so io che intento è stata posta nella legge una certa parola. Dove si parla di cartelle si è detto che esse non sarebbero mai sottoposte ad una tassazione *speciale*, e si è messo precisamente questa parola *speciale* affinchè rimanesse aperto l'adito ad un'imposta generale sulla rendita che allora non esisteva. Ed in Senato, se la memoria non mi tradisce, è stato presentato un emendamento, credo dall'onorevole Arnulfo, affinchè la parola *speciale*, fosse tolta via, e ciò non ostante fu conservata.

Questa era una grave dichiarazione con cui il paese si riteneva e si dichiarava in diritto di mettere l'imposta, e intendeva, quando l'occasione e le opportunità politiche si presentassero, di approfittare appunto di cota-

sto suo diritto di tassare i portatori delle cartelle indigeni e stranieri.

Poi venne la questione dell'imposta sulla rendita nel 1864. È vero che nella legge con cui fu messa l'imposta sulla ricchezza mobile sono state sottoposte effettivamente alla tassa soltanto le cartelle possedute dai cittadini; ma tutta la discussione d'allora ha chiarito a chi lo voleva sapere (ed i portatori di cartelle, lo ripeto, queste cose le sanno benissimo) che la ragione sola per la quale noi credemmo di non sottoporre a tassa le cartelle possedute da stranieri era questa: l'inopportunità del momento politico, perchè allora si avevano le nostre rendite tra il 75 e l'80, e forse anche più, perchè allora si sapeva di certa scienza che bisognava ricorrere all'estero per contrarre un debito, e perchè molti miei onorevoli colleghi, in vista di tali circostanze, erano di parere contrario all'attuazione della ritenuta lo no, io era anche allora del parere che si dovevano sottoporre a tassa i portatori di cartelle stranieri, ma l'imposte fu allora scartata per una ragione contraria a quella che adduceva l'onorevole Castiglia, cioè per il timore che l'effetto della tassa sarebbe stato tale da far perdere al Governo, nel saggio del futuro prestito, molto più che non avrebbe guadagnato dall'incasso dell'imposta.

Or mi si dica dunque se i portatori di cartelle potevano tenersi certi di non essere mai tassati; erano certi del contrario, erano certi che verrebbe un giorno che sarebbero stati dalla tassa colpiti. E quando uno speculatore in Borsa è certo di un fatto in avvenire più o meno lontano, siate certi che sconta subito l'eventualità preveduta; questa è la regola generale.

Anzi accade spesso un curioso fenomeno, voglio dire

che lo sconto è più grande del vero; succede molte volte che un pericolo lontano sia scontato in Borsa più che il fatto stesso che si temeva, cosicchè ci sono degli esempi famosi di sconfitte nazionali che hanno portati rialzi in Borsa, perchè era cessato il pericolo più lontano, e perchè più lontano più pauroso.

Se adunque noi non abbiamo sottoposto effettivamente nel 1864 gli stranieri alla tassazione, gli è perchè la maggioranza del Parlamento ha creduto che, dovendo ricorrere presto al credito pubblico, non giovasse, nell'interesse del tesoro, mettere questa tassa.

Voci. Non si è mai fatta distinzione.

Broglio. Perdonino, mi permettano di chiarire la cosa.

E vero che non si è fatta nella legge del 1864 una distinzione precisa tra cartelle straniere e cartelle interne, ma siccome è stato respinto il principio della ritenuta, è caduta di sua natura la tassazione, perchè è evidente che, se non c'è la ritenuta, non potete obbligare gli stranieri a fare la consegna a noi. Ho saltato via un anello del ragionamento per fare più presto, ma il fondo della questione rimane lo stesso. Dunque gli stranieri sapevano che se noi non si ricorreva alla ritenuta, unico metodo con cui si avrebbe potuto costringerli a pagare, egli era unicamente pel timore di provocare una diminuzione nei corsi di borsa, cioè timore di dover pagare più salati i prestiti futuri.

Ecco la ragione per la quale io, che allora ho ceduto davanti a quest'opinione dei miei colleghi, vi ho ceduto al punto da non prendere nemmeno la parola per sostenere il sistema della ritenuta, sistema che avevo sempre propugnato nelle Commissioni ministeriali, nelle Commissioni parlamentari, e, se mi è lecito il dirlo, anche nei miei

scritti; e non l'ho presa per non suscitare nella Camera una questione nella quale sapeva di avere contraria la maggioranza; ond'è che ho creduto fosse meglio non destarla nell'interesse della cosa pubblica.

Io per altro, che allora non ho preso la parola, ho creduto tuttavia mio debito di doverla prendere oggi, in quanto che, secondo me, le condizioni del credito sono enormemente diverse, pur troppo! in peggio; ma non è il caso unico in cui *les extrêmes se touchent*, così che un peggioramento estremo possa produrre un effetto eguale a quello d'un notevole miglioramento.

I corsi della nostra rendita sono talmente depressi che veramente non credo ci sia un cittadino italiano, meno l'onorevole Servadio, se l'ho bene compreso poco fa, non ci sia un uomo in Italia, il quale, in questi momenti, possa pensare a ricorrere a prestiti. Io non credo che ci sia un uomo il quale vagheggi, in questi momenti, un così funesto sistema. Un prestito bisognerebbe farlo presso a poco al 30; ma chi osrebbe fare un imprestito al 30? Una nazione pronta, come l'Italia, agli estremi sacrifizi non si lascia ridurre a tanta umiliazione, ci spogleremo piuttosto d'ogni nostro avere, faremo tutti gli sforzi che si possono chiedere ad una nazione. (*Bravo! Bene!*)

L'Italia non è in fine dei conti una tribù d'Ottentotti; un paese che ha una storia di tre o quattro mila anni di civiltà non può essere uno squallido deserto, non può non avere profondi depositi di ricchezza latente. Certo gl'Italiani lavorano poco, e quindi producono poco in paragone di quanto potrebbero e dovrebbero fare; questo vuol dire che ci è mancanza d'operosità, mancanza di fiducia, mancanza di cognizioni, vuol dire che ci sono abitudini seco-

lari fomentate da infami Governi, i quali hanno seminata e coltivata con amore l'ignoranza; insomma vuol dire che siamo ancora in quello stato in cui era due secoli fa l'Inghilterra, ed un secolo fa la Francia. Da qui a trent'anni saremo in un'altra condizione, e avremo anche noi un miliardo e mezzo o due iscritti nel nostro bilancio attivo.

Non c'è alcuno adunque, in questi momenti, che possa pensare di ricorrere ad un prestito al 30 per cento.

Servadio. Nessuno ci pensa.

Broglio. Se nessuno ci pensa, tanto meglio, e tanto più ho ragione di dire che il momento è venuto di prendere questa determinazione. Io sono profondamente convinto che se si fosse presa nel 1864, come io allora opinavo, le nostre cartelle non sarebbero oggi un mezzo punto più basse, e se oggi le sottoponiamo alla ritenuta, domani non saranno nè più basse nè più alte di quello che lo sarebbero altrimenti; forse avverrà quel fenomeno che accennavo poc'anzi, che lo sconto del pericolo sia più grande del vero, e che il sopraggiungere del fatto temuto o non produca nessun effetto, o ne produca uno contrario a quello che naturalmente dovrebbe produrre.

La Camera si decida a saltare questo fosso, ad attraversare quest'acqua perigliosa: sono cinque o sei anni che ci giriamo attorno, cercando il guado, e mio avviso non c'è che un mezzo solo: è di gettarsi arditamente a nuoto accettando la ritenuta. Io per me la voto. (*Vivi segni di approvazione*)

DISCORSO PRONUNZIATO

DAL DEPUTATO PESCATORE

(Seduta del 15 Maggio 1860)

L'onorevole Nisco pose, a parer mio, la questione sul suo vero terreno, egli discusse di proposito se lo Stato abbia diritto, a tenore dei contratti intervenuti tra lui ed i creditori, se, dico, abbia diritto d'imporre le tasse anche per mezzo di ritenuta. Ed io confesso che quando fosse dimostrato che lo Stato non ha questo diritto, niuna ragione d'utilità, e niuna ragione di pubblica necessità potrebbe autorizzarlo alla tassa. Dico di più, lo Stato, o signori, giudice e parte nell'attuale questione, deve procedere con somma riserva anche nell' interesse del proprio credito. Ed io credo che in caso di dubbio forse dovrebbe astenersi. Ma io non dubito: io ho acquistato il perfetto convincimento che lo Stato abbia un diritto certissimo, incontrastabile, e che se fosse possibile portare le controversia dinanzi ad un tribunale supremo, indipendente e dai creditori e dallo Stato, questo tribunale riconoscerebbe senza il menomo dubbio all'unanimità il diritto che compete allo Stato.

Se così è, io credo che lo Stato, nelle contingenze attuali, debba senz' altro esperire del suo diritto, e chi esperisce del suo diritto non credo comprometta il proprio credito.

Signori, l'onorevole Nisco ha richiamato alla vera sua sede la questione. Come si fa a risolvere la questione se lo Stato abbia diritto d'imporre una ritenuta, una tassa sopra i suoi creditori? Bisogna concorrere al contratto, ed interpretarlo se presenta alcun dubbio.

Ora il contratto tra lo Stato ed i suoi creditori è consegnato nell'articolo 3 della legge del 1861 sulla costituzione del Gran Libro. Qual è dunque la clausola, qual è il patto che noi dobbiamo interpretare? E torno a ripetere, se mai questo patto lasciasse alcun dubbio, io vi consiglierei a rifiutare l'articolo della Commissione; vi consiglierò ad accettarlo, se, esaminato accuratamente il senso di questa disposizione, considerando attentamente ogni lato della questione, risulterà che il diritto dello Stato non può essere soggetto a plausibili dubbi.

Che cosa dice l'articolo 3 della costituzione del Gran Libro? Dice semplicemente che le rendite pubbliche non saranno soggette a speciali imposte. Io cerco, in ordine a quella legge, la relazione dell'onorevole Pesini, che io ritengo fosse il primo economista e finanziere pratico del regno d'Italia. Cerco la discussione della Camera, e consulto ancora la discussione del Senato, e non trovo, riguardo alla questione che ora noi dobbiamo decidere, la minima spiegazione, e in ciò io credo che l'asserzione dell'onorevole Nisco, il quale ha creduto trovare un commento della clausola di cui ragioniamo nella discussione del Senato, credo che quest'asserzione sia, non dico erronea, ma certamente inesatta.

L'onorevole Pesini discusse nella sua relazione unicamente la questione, se, avuto riguardo al fatto che la maggior parte, se non la totalità dei debiti dei diversi

Stati delle provincie italiane, non porteva nessuna esenzione d'imposte nè speciali, nè generali, si potesse introdurre anche riguardo ad essi, per il bisogno dell'unificazione, questa disposizione, la quale per i debiti antichi della quasi totalità delle provincie italiane risultava una disposizione di favore, e dichiarò che la necessità di unificare, e la considerazione che gli ex-Stati non avrebbero mai usato del diritto di imporre tassa speciale sulle rendita, cioè di stabilire una tassa che colpisse la sola rendita, perchè questo condizione, anche non pattuita, è nella natura medesima delle cose, non è altro che la sanzione del debito, questa considerazione, dico, lo portava a conchiudere, e la Camera ed il Senato approvavano, che fosse accettabile questa clausola, che esprime per tutti la esenzione da speciali imposte.

Nel Senato si sollevò un'altra questione dell'onorevole Arnulfo, ma non è quella di cui ora ragioniamo.

L'onorevole Arnulfo osservò che nella legge costitutiva dell'antico debito sardo era stata sanzionata la esenzione indistinta; egli dunque diceva: sta bene la vostra clausola riguardo ai debiti antichi degli altri Stati che non godevano l'immunità, ma riguardo al debito sardo antico, che fu guarentito con un'esenzione assoluta, la vostra legge è una violazione della fede pubblica. Il Senato non accolse quest'opinione; e mi toccherà di richiamare ancora questo fatto per altre conseguenze che in seguito avrò a dedurne.

Nel corso di tale discussione, che non era quella che ora ci occupa, incidentalmente l'onorevole Bastogi con poche parole, senza che fosse menomamente interrogato, nè che fosse sollevata la questione formale sul vero

senso di questa clausola, disse che egli limitò l'esenzione alle speciali imposte collo scopo (per eh avvidentissimo) di mantenere le generali.

Dunque, o signori, consultando noi il contratto tra lo Stato ed i suoi creditori, non abbiamo altro testuale dichiarazione, se non quella per la quale essi hanno diritto di ripudiare le imposte speciali, e vanno soggetti alle generali.

È questa la clausola, signori, che noi dobbiamo interpretare.

A base di tutti i ragionamenti degli oppositori all'articolo quinto della Commissione, si introduce un supposto, che io credo assolutamente erroneo, e su questo punto credo che debba versare tutta la discussione; si suppone che possa a tenore del contratto la rendita pubblica essere legittimamente colpita da imposta generale, ma nel solo caso che questa imposta generale sia stabilita su tutte le rendite fondiarie e non fondiarie, o almeno su tutte le rendite mobiliari.

Posta questa tesi, che è erronea, assolutamente erronea, essi continuano a ragionare così: la tassa, dalla quale sono colpite tutte le rendite mobiliari, e così anche la grande categoria dei redditi variabili ed occulti, quali sono i redditi industriali e commerciali, delle arti e delle professioni, questa tassa non si può esigere per mezzo di ritenuta in modo uniforme per tutti i redditi che vi sono soggetti. Se dunque voi introducete la ritenuta per le rendite pubbliche, voi introducete un gravame speciale, e quindi un'imposta speciale.

Io nego, o signori, siccome assolutamente erronea la base stessa di questi ragionamenti. Io nego che l'imposta

su tutti i redditi, e quelle sui redditi mobiliari sieno le sole tasse generali possibili. Io dico esistere altre imposte pur generali benchè di un ambito meno largo, le quali possono pure legittimamente colpire i creditori dello Stato: perocchè immuni dalle tasse speciali, essi vanno soggetti a tutte le generali.

Su questo punto io credo che debba aggirarsi tutta la nostra questione, eppereiò invoco la benigna attenzione della Camera nello svolgimento di questa mia idea.

Signori: supponiamo che un legislatore si faccia ad ordinare un sistema d'imposte nel seguente modo. Egli assoggetta la rendita fondiaria ad uno speciale sistema tributario, volgendosi al redditi della ricchezza mobile li distingue in due grandi categorie, cioè in redditi variabili ed occulti, e in redditi fissi e pubblici.

Quanto alla categoria dei redditi variabili ed occulti i quali sono i redditi del commercio, delle industrie, delle arti e professioni, il nostro legislatore adotta il sistema delle imposte indiziarie, vale a dire di quelle che prescindono dalle denuncie, e procedono per sintomi generali, come sarebbe, ad esempio, la tassa sul valor locativo e la tassa delle patenti. Quanto poi alla categoria dei redditi fissi e pubblici (generalità vastissima comprensiva dei crediti ipotecari iscritti verso chiunque, e di tutte le annualità dovute a qualunque titolo dalle provincie, dai comuni, dagli enti morali e dalle società anonime, tenuti tutti a pubblicare o quanto meno a far conoscere al Governo il loro bilancio), il nostro legislatore abbandona, in ipotesi, il sistema indiziario, e si appiglia all'imposta diretta e così stabilisce, ad esempio, una tassa dell'8 per cento sugli interessi dei crediti ipotecari, sugl'interessi

di tutti i crediti verso le provincie, i comuni, gli stabilimenti pubblici, enti morali, e le società anonime tenute a pubblicare il bilancio, su tutti gli stipendi, le pensioni o dividendi pagati dai suddetti, e finalmente su tutti gli stipendi, sulle pensioni, e generalmente su tutte le annualità pagate dallo Stato Signori, che cosa sarebbe questa tassa? Una tassa generale, perchè stabilita sopra la generalità di tutti i redditi di ricchezza mobile, che abbiano il carattere di redditi fissi e pubblici. Or questa tassa generale potrebbe ella legittimamente colpire anche le rendite del debito pubblico? Senza dubbio, senza dubbio, o signori, perchè le rendite pubbliche vanno soggette alle imposte generali: dunque, o signori, la gran questione della ritenuta è bella e risolta Imperocchè la imposta sulla generalità dei redditi fissi e pubblici, quali ho divisati poc'anzi, si esige, o si può certamente esigere per mezzo di ritenuta; essendo questi redditi descritti in bilanci pubblici, lo Stato può riscuoterne la tassa in complesso dalle provincie, dai comuni, dagli stabilimenti pubblici, ed altri enti morali, e dalle società anonime, autorizzando tutti costoro a rivolersi individualmente per mezzo di ritenuta contro i loro creditori, all'atto del pagamento degli interessi ed altre annualità, degli stipendi, delle pensioni e dei dividendi Avvertite, o signori, che qui sta il nodo della questione, una tassa generale sui redditi fissi e pubblici porta seco di sua natura la ritenuta della tassa all'atto del pagamento delle annualità tassate.

Quando dunque sia stabilito che la tassa generale suddetta può legittimamente colpire anche le rendite pubbliche, rimane stabilito di conseguenza necessaria, che

anche le rendite pubbliche possono assoggettarsi alle ritenuta.

In riassunto, o signori, tutta la questione nel sillogismo seguente: la tassa sui redditi di ricchezza mobile che abbiano il carattere di fissi o pubblici è un'imposta generale, e porta seco pur generalmente la ritenuta della tassa all'atto del pagamento: ora questa sorta d'imposta generale potrebbe legittimamente colpire anche le rendite pubbliche: dunque le rendite pubbliche si possono sottoporre alla ritenuta unitamente a tutti gli altri redditi fissi e pubblici, che tutti siano tassati con una quota uniforme.

Vediamo, o signori, in qual modo gli avversari possano tentare di svincolarsi da questo argomento: ed essi non resta che una sola e misera risorsa. Essi potranno dire: i creditori dello Stato vanno bensì soggetti alle tasse generali, ma son pur dichiarati immuni delle imposte speciali: ora la vostra tassa, ristretta qual sarebbe ai redditi fissi e pubblici e non estesa a tutti i redditi della ricchezza mobile, non è imposta generale, essa è un'imposta speciale. Signori, il perno di questa obbiezione, che è omai la sola risorsa degli oppositori, si raggira sopra un equivoco: e su di ciò vi prego di continuarmi ancora per brevi istanti la vostra attenzione.

In tutte le cose vi ha un genere sommo che comprende più specie immediate, ciascuna delle quali diventa a sua volta un genere comprensivo di altre specie minori.

Così in materia di redditi il genere sommo è riposto nella totalità della rendita patrimoniale, posseduta dal contribuente. Questo genere sommo comprende due specie immediate, cioè il reddito fondiario, o il reddito della ricchezza mobile. Ma questa seconda specie (reddito mobi-

llare) diventa a sua volta un genere vastissimo e comprende due altre specie immediate cioè 1° i redditi variabili ed occulti, 2° i redditi fissi e pubblici, e già vi esposi, o signori, come questa categoria dei redditi fissi o pubblici sia ancora una vastissima generalità

Ciò posto, vediamo come debba applicarsi la disposizione che dice soggetti i creditori dello Stato alle imposte generali, immuni dalle speciali. In primo luogo la tassa diretta sul reddito fondiario e non fondiario è generale di generalità assoluta, è il genere sommo, è il genere primo di massimo grado essa s'impone senza dubbio anche alle rendite pubbliche. In secondo luogo la tassa ristretta ai redditi della ricchezza mobile sarebbe certamente, in riguardo al genere superiore, una tassa speciale, perchè il reddito mobiliare, in riguardo al genere superiore, non è che una specie. Pur si ritenne, ed è già dichiarato per legge, che la tassa ristretta ai redditi della ricchezza mobile, colpisce legittimamente anche le rendite pubbliche E perchè? Senza dubbio perchè il reddito mobiliare è una generalità, beochè non sia il genere sommo, essa è una generalità di secondo grado, e la tassa che la colpisce è una tassa generale. Ora se la legge già dichiarò permesso discendere dal genere sommo alla generalità di secondo grado, per qual ragione non sarà lecito discendere ancora di un grado, cioè alla generalità di terzo grado? Già lo ripetei troppe volte il reddito mobiliare si suddivide a sua volta in due generi, cioè 1° in redditi variabili ed occulti, 2° in redditi fissi e pubblici, i quali, a vero dire, sono il soggetto naturale di una imposta diretta e la categoria dei redditi fissi o pubblici è certamente una generalità, una vastissima generalità, la tassa che la col-

pisce è dunque una tassa generale. Voi dite che cotesta tassa non colpirebbe legittimamente le rendite pubbliche, perchè non è il genere sommo, perchè non è la generalità di primo grado, perchè non è la generalità assoluta. Ma di grazia, o signori, la tassa ristretta ai redditi mobiliari è forse il genere sommo, la generalità di primo grado, la generalità assoluta? No, certo: eppure è già dichiarato per legge che quella tassa s'impone nella generalità sua propria anche alle rendite pubbliche. Ora io torno a domandare: se dal genere sommo è permesso discendere al genere di secondo ordine, perchè non sarà lecito discendere al genere di terzo ordine? Il contratto intervenuto fra lo Stato ed i suoi creditori, permettendo senza altra spiegazione le imposte generali, evidentemente non impose allo Stato quella limitazione che dagli oppositori si vorrebbe pretendere.

Signori, in tema d' interpretazione la lettera non è tutto: bisogna pure consultare la ragione del patto, di quella disposizione qualunque che si abbia ad interpretare. Ed io prego la Camera di seguirmi ancora per pochi istanti in questo nuovo ordine di considerazioni.

Per qual ragione, o signori, nel contratto tra lo Stato ed i suoi creditori si stabilisce che questi andranno esenti da speciale imposta? Perchè questa stipulazione è la sanzione del debito, se lo Stato potesse con una tassa arbitraria colpire specialmente i suoi creditori, sarebbe mettere in suo potere l'adempimento o il non adempimento esatto delle sue obbligazioni, e così dico che l'esenzione da speciali imposte benchè non espressa si dovrebbe sottintendere, perchè è la sanzione necessaria del debito. Perchè poi si ammettono le imposte generali, cioè quelle imposte

che colpiscono non solo i creditori dello Stato, ma anco tutti gli altri? Perchè con questa condizione, che i creditori dello Stato non possano altrimenti essere tassati, se non è nel medesimo tempo e nella medesima quota tassata anche una vasta categoria di altri contribuenti possessori di redditi indipendenti dallo Stato, i creditori dello Stato sono guarentiti contro ogni specialità di gravame, contro l'esagerazione di tassa. Ora io vi domando dove sta, pei creditori dello Stato, la maggior garanzia? Forse nelle imposte generalissime che abbracciano ogni sorta di reddito? ovvero nelle imposte men generali ristrette, ad esempio, alla categoria dei redditi fissi e pubblici? Io credo, o signori, che la maggior garanzia pei creditori dello Stato stia nelle imposte di più ristretta generalità. Infatti consideriamo che quando la legge nella pressione di incalzante necessità, si fa a colpire l'universalità delle rendite, essa può bene aggravare la mano; nessuno ha diritto di lagnarsi particolarmente perchè tutti, tutti sono chiamati a concorrere. Ma se invece il legislatore si volge ad una categoria speciale, il più delle volte s'ei sente obbligato a moderare la tassa, per non suscitare reclami giustificati, per timore di eccedere la giusta misura. Dunque è evidente che i maggiori pesi possono cadere sopra i creditori dello Stato dalle tasse estese universalmente a tutto il reddito, anzichè da quelle men generali che si volgono solo ad una categoria di redditi. E in quest'ordine di idee io posso bene, o signori, aggiungervi un altro riflesso convincentissimo, il quale si desume dallo stesso disegno di legge che discutiamo.

Infatti esso esentua dai centesimi addizionali la tassa sui redditi fissi e pubblici, stipendi, pensioni e tutti gli

altri cho bo già più volte divisati: sicchè per questi la tassa è invariabilmente dell'8 per cento: dove che per gli altri, coi centesimi addizionali, può salire sino al dodici.

Questa distinzione, o signori, che cosa vi prova? Vi prova che il legislatore cede sempre alla ragione naturale delle cose. Sta nella natura invariabile delle cose, che quando si tratta di redditi occulti e variabili, come i redditi dell'industria e del commercio, il contribuente stesso è il moderatore della propria tassa, e non si può temere che usi di quest'arbitrio a proprio danno. All'incontro, quando si tassano i redditi fissi o pubblici, egli è palese che alla tassa non isfugge nemmeno un centesimo; il legislatore tien conto di questo fatto, e per ricondurre possibilmente l'eguaglianza, o meglio, per mitigare la sproporzione, assoggetta ai centesimi addizionali i redditi che non si rivelano facilmente, e ne dispensa i redditi già rivelati e pubblici, e che sono nella loro totalità inesorabilmente colpiti. È dunque dimostrato, che in generale lo imposte universali sono e possono essere di quota maggiore che le imposte men generali, e che pertanto i creditori dello Stato, accettando quelle, debbono accettare anche queste, e certamente ne trovano nella ragione del loro contratto un motivo di distinzione.

A questo punto, o signori, io credo di dover riassumere tutto il mio ragionamento, movendo così dalla lettera come dalla ragione del contratto che dobbiamo interpretare.

Considerando la letterale disposizione, io vi dico: i creditori dello Stato vanno soggetti alle imposte generali, ed è già dichiarato per legge che a ciò non si richiede

puoto il genere sommo, una generalità assoluta; ora l'imposta, anche ristretta alla categoria dei redditi fisei e pubblici, è generale e porta seco pur generalmente la ritenuta della tassa all'atto del pagamento dunque i creditori dello Stato possono assoggettarsi a questa tassa, e conseguentemente anche alla ritenuta.

Considerando la ragione del patto, io trovo la medesima conclusione. I creditori dello Stato, ammettendo le sole imposte generali, cercarono nella generalità una garanzia contro i gravami speciali, contro quei gravami da cui fossero in ispecialità essi soli colpiti. Ora, la garanzia cercata suol essere maggiore nelle imposte men generali, le quali debbono moderarsi appunto perchè ristrette a certe categorie. Dunque i creditori dello Stato così per la lettera come per la ragione del patto possono assoggettarsi anche alle imposte men generali, con tutte le conseguenze proprie delle generalità tassate, tra le quali conseguenze si può trovare anche la ritenuta.

In una parola, o signori, i creditori dello Stato pretendono che la disposizione da essi invocata sia una disposizione di privilegio, noi sosteniamo che la disposizione suddetta non è nè può essere altro che una disposizione di diritto comune. Lo Stato che riceve imprestiti non è un debitore privilegiato; è un debitore a termini del diritto comune, e, come gli altri debitori non possono ritenere una parte di ciò che devono, così neppure lo Stato si permette di diminuire il pagamento, con una disposizione speciale, a' suoi creditori. Ma a sua volta il creditore dello Stato non è un creditore privilegiato, esso è del pari un creditore a termini del diritto comune; quando dunque sia stabilita una tassa di quota uniforme so-

pra tutti i creditori in generale, anche dei privati, nonchè delle provincie, dei comuni, degli enti morali e delle società commerciali, anche i creditori dello Stato vi devono sottostare. Così va intesa la legge: essa è dichiarativo del diritto comune, non introduttivo di un privilegio; il privilegio non si presume, e un privilegio e perpetuità, un privilegio contrario all'ordine economico e politico dello Stato, non potrebbe essere validamente assicurato (dico a perpetuità) nemmeno dal legislatore. Gli antichi privilegi furono tutti distrutti, e fu così ricondotta l'eguaglianza civile dinanzi alla legge, eppure quegli antichi legislatori avevan preteso di costituire i privilegi a perpetuità.

E per non dilungarci dal tema nostro, la legge sarda del 1819 aveva concesso alle rendite pubbliche il privilegio di esenzione assoluta da ogni imposta senza distinzione tra generali e speciali. Questo privilegio, vanamente difeso in Senato come diritto contrattuale, fu distrutto prima da voi, o signori, e dopo di voi dal Senato colla legge costitutiva del Gran Libro del 1861: fu distrutto inesorabilmente e senza indennità. E io torno a dire che, nella disposizione di cui ho ragionato sinora, nulla vi ha che accenni a privilegio, che il privilegio non si presume, che la disposizione di cui trattiamo, è stabilita come perpetua, che niun privilegio contro l'ordine economico della società può essere stabilito a perpetuità; che perciò è impossibile il supporre che il legislatore abbia voluto ciò che non ha detto, e non avrebbe nemmen potuto in senso così assoluto ordinare.

Non mi rimane che a dire brevissime parole sulla questione di convenienza. Si dice che le ritenuta di uno

tassa suscettiva di aumento recherà grave danno allo Stato nelle contrattazioni di nuovi imprestiti. L'eventualità che la tassa dell'8 per 100 possa salire al 10, al 12, al 15, al 20 per 100, è un'eventualità cotanto spaventevole, che lo Stato dovrà, si dice, scontarlo, e scontandola come parte più debole, egli subirà nei futuri imprestiti gravissime condizioni per parte dei capitalisti.

A queste apprensioni mi par cosa agevolissima di rispondere.

Quando il legislatore si disponga, in aggiunta alle vigenti imposte, di aggravare la mano sull'universalità del reddito con una tassa del 20 per 100, lo Stato deve trovarsi in grandi angustie, e quando lo Stato verso in condizioni tali politiche od economiche, che sia necessario ricorrere a siffatti straordinari provvedimenti, io vi dico che i corsi della rendita già saranno depressi, e la tassa a cui in allora si ricorra, una tassa energica universale, ben lungi dal produrre un maggior ribasso, sarà l'unico mezzo di rialzarla. (*Bene!*)

Dunque anche la convenienza di stabilire la ritenuta, di cui ragioniamo, è per me evidentissima; essa colpisce gl'imprestiti antecedenti, e solleva notabilmente l'erario. Quanto all'avvenire, se l'èra degl'imprestiti non si chiude, la ritenuta fissa sarà certamente compensata nel prezzo delle contrattazioni, ma non abbiamo a temere danni più gravi, se non in quanto le condizioni politiche ed economiche ce l'impongano, nel qual caso anche senza la ritenuta i capitalisti si mostrano inesorabili.

Noi, signori, dobbiamo imporre la ritenuta perchè il diritto ce lo consente, perchè la giustizia e le necessità dello Stato ce lo impongono, perchè lo esige la buona

politica dinanzi agli animi commossi delle nostre popolazioni, le quali aggravate da inesorabili imposte, in presenza dell'odioso spettacolo della ricchezza privilegiata ed immune avrebbero forse giusta ragione di reagire

Ho detto. (*Vivi segni d'approvazione*)

I. DISCORSO PRONUNZIATO

DAL MINISTRO PER LE FINANZE

(Seduta del 15 Maggio 1866)

Signori deputati, la ritenuta è tal forma d'imposta, che non lascia punto dubitare della sua legalità, e che applicata può riescire senza ingiustizia? I suoi effetti economici ed economico-morali saranno utili, od el contrario è da temere che riescono dannosi? I suoi resultamenti finanziari avranno tale importanza da farci determinare ad ammetterla non ostante i dubbi che ho accennato? Ecco i tre punti che disaminerò brevemente e le cui disamina mi condurrà, duolmi il dirlo, ad una conclusione opposta a quella a cui è giunta la Commissione, cogli onorevoli membri della quale io avrei voluto essere in tutto e per tutto d'accordo. In ogni modo se io dissento da loro in questo punto, una cosa desidero, ed è che sieno certi di non essere scemate in me parte alcuna dell'alta stima che nutro per ciascuno di loro, e della sincera considerazione in che tengo le loro opinioni anche quando sono contrarie alle mie.

Per giustificare la legalità della forma di ritenuta che si propone di dare all'imposta, l'onorevole Broglio, e dopo di lui, nella seconda parte del suo discorso, l'onorevole Pescatore, hanno messo in campo una teorica molto ele-

vata, direi anzi, troppo elevata; una teorica in cui non avrei l'animo di seguirli, poichè essi ammettono che lo Stato legislatore possa continuamente minacciare coloro i quali hanno fatto convenzioni collo Stato contraente, che per via di legge sieno posti nel nulla i patti stabiliti.

Certamente, o signori, vi è una parte di vero in questa dottrina, e questa parte di vero è in ciò, che il legislatore può sempre modificare un contratto, quando giudichi che non debba più essere mantenuto, se non che a voler compiere degnamente codesta dottrina deve aggiungersi, che egli è tenuto, come ogni altro privato, a ristorare i danni che la mancata osservanza del contratto abbia mai potuto arrecare all'altro contraente

L'onorevole Broglio, elevandosi sempre di più sulle ali del suo ingegno, faceva benanche una rapida escursione nelle sublimi regioni della filosofia della storia. Egli rammentava, come nei grandi momenti dello svolgimento dell'umanità soglia avvenire, che una nuova manifestazione del diritto si renda necessaria, e come questa nuova manifestazione del diritto non si compia d'ordinario per le vie della precedente legalità, la quale viene sacrificata alla necessità del diritto nuovo.

Ma, signori, che questa elevata teorica si debba proprio applicare ad una legge del 1861, ed ai contratti di prestito fatti dal 1861 al 1866, e che dal 1861 al 1866, ad ogni nuovo prestito, debba rispondere un'epoca storica, come se dal mondo romano si fosse passato al feudale, e dal feudale all'età moderna, nessuno di voi vorrà ammetterlo per fermo. (*Bravo!*)

L'onorevole Broglio aggiungeva con leggiadre parole la confessione di una legale astuzia sua, adoperata in altra

occasione, quando, essendo il Governo prossimo a contrarre un prestito, egli si astenne dal porre innanzi la dottrina che jeri venne ad esporci per sostenere la ritenuta sulla rendita pubblica. Se ne astenne, ci disse, perchè altrimenti si sarebbe conchiuso il prestito a più basso prezzo, ed egli non voleva arrecare questo danno all'erario.

Se è così, signori, a me basta questa confessione dell'onorevole Broglio per respingere senz'altro la ritenuta da lui oggi propugnata. Perchè se egli crede che ove mai avessero saputo poter prevalere la sua dottrina, avrebbero preso la rendita a prezzo più basso, oggi non possiamo più professarla ed applicarla, quando hanno già dato il prezzo più alto.

Ma l'onorevole Pescatore, che con impeto di dottrina giuridica si slanciava nel progresso del suo dire sino al punto di raggiungere la teorica dell'onorevole Broglio, cominciava però a discorrere mantenendosi in una sfera più modesta, nella quale, o signori, io mi permetterò di restringermi per combatterlo più direttamente.

Egli cominciava dall'ammettere che il legislatore possa consentire che lo Stato contraente assuma l'obbligo di non far sottostare le rendite pubbliche ad alcuna imposta speciale, e soggiungeva, che tutta la questione si riduce, nel caso presente, ad esaminare se la ritenuta costituisca una specialità di imposte, sicchè cada sotto la sanzione di quel patto di esenzione, il quale fu in un modo generico formulato in un articolo di legge.

Rammenterò di nuovo alla Camera quest'articolo di legge; esso è concepito in questi termini:

« Le rendite iscritte sul Gran Libro non potranno mai in nessun tempo, o per qualunque causa, anche di pub-

blica necessità, venire assoggettate *ad alcuna speciale imposta*, e il loro pagamento non potrà mai in nessun tempo per qualunque causa, anche di pubblica necessità, venir *diminuito* o ritardato. »

L'onorevole Pescatore volendo dare una plausibile interpretazione a quest'articolo, per poi applicarlo a suo modo, è stato costretto a sostituire all'aggettivo *speciale* una parafrasi, o notando *che la specie* è un *genere* di ... gli è parso che la specialità sia una generalità minore, ma relativa ad una generalità che può essere essa medesima più ristretta di un'altra generalità.

Vedete, o signori, che, respingendo o allargando le generalità, può respingersi la specialità dell'imposte ne' confini, dentro i quali si ha volontà o interesse di restringerla. Basta a tal modo asserire che *un'imposta sia speciale* *un'imposta di genere minore* per renderla comportabile e conforme alla legge. Ma egli essendo un molto autorevole giureconsulto ed un esimio magistrato, mi saprà dire, o che sono mai distinte tra loro l'ipoteca generale e l'ipoteca speciale? Sono forse due cose giuridicamente diverse nella loro essenza queste due ipoteche, od una non è che un'ipoteca meno generale e l'altra più generale?

Ognuno sa che la specialità dell'ipoteca è determinata dalla specialità della cosa ipotecata. Per parità di ragione dunque, o signori, un'imposta può divenire speciale per certe condizioni che determinano questa specialità. Ora io desidero dimostrare che nel caso presente vi sono gravissime ragioni, per le quali io altamente dubito che l'imposta sull'entrata rivesta tale carattere, mediante la ritenuta, da diventare una tassa speciale.

Notate, o signori, che ho detto da diventare una tassa

speciale e non una tassa eccezionale, perocchè la legge sul debito pubblico non impedisce soltanto le tasse eccezionali, che pur sono sempre speciali, ma le tasse che, quantunque ordinarie, possano rivestire carattere di specialità. E qui non mi occorre di rammentare alla Camera, e particolarmente all'onorevole Pescatore, che siccome una giurisdizione può essere, per esempio, speciale senza essere eccezionale, così una tassa può essere speciale senza essere eccezionale

Nel 1853, o signori, prima delle modificazioni dell'editto del 1819, rammentato dall'onorevole Pescatore, il quale editto prometteva immunità generale dalle tasse ai creditori dello Stato, sorse nella Camera dei deputati subalpina una questione simile a quella che si agita oggidì. Trattavasi allora di un imprestito di due milioni, taluno fra i deputati chiese che s'inserisse nella legge speciale, che si faceva per effettuare quel prestito, la clausola dell'esenzione dalle imposte e dell'insequestrabilità. De altri deputati si sostenne essere questa clausola superflua, perchè scritta nella legge del 1819, ed intanto si volle sapere dal ministro delle finanze, che era il conte Cavour, quale concetto egli si facesse di quella esenzione espressa nella legge in termini generali. Il conte Cavour dichiarò che a suo avviso una esenzione generica in una legge speciale di debito pubblico conteneva implicitamente in sè questo concetto, che si trattasse di esenzione da tassa speciale, non della esenzione da tassa generale

E per chiarire il suo pensiero disse niuno aver mai, per esempio, dubitato che quando erasi introdotta la tassa sulle successioni, questa non dovesse colpire le rendite pubbliche. Certamente è così, e noi medesimi abbiamo

assoggettati i titoli del debito pubblico ad una tassa generale, quale è la tassa del bollo, tassa che potrebbe essere modificata, e per conseguenza sempre essere applicata ai titoli del debito pubblico, come a qualunque altro documento, od a qualunque altro titolo

Ecco una tassa generale che senza dubbio può colpire, come tutte le altre tasse generali, questa parte di pubblica ricchezza.

Può dirsi che nella specie realmente trattasi di una tassa generale, qual è la tassa sulla entrata, e che la Commissione non abbia voluto far altro che applicare un determinato modo di riscossione. Ma io rispondo che siffatto modo di riscossione ha per effetto di imprimere e quella parte della tassa generale applicata alle rendite pubbliche, tre note di *specialità*, le quali a me pare che bastino a convertirla in una tassa speciale

Difatti, mediante la ritenuta, voi colpite direttamente le cose gravate di tassa, e le colpite impersonalmente. Quando fate la ritenuta, voi non sapete ancora a chi appartiene la rendita. La tassa sull'entrata è una tassa personale, la vostra ritenuta la converte in una tassa reale. Ora se quando stabilite una tassa personale voi ne assoggettate una parte a tal modo di riscossione, che la converte in una tassa reale, convertite, in questa parte almeno, quella tassa in una tassa speciale.

Il secondo carattere di specialità che questo modo di riscossione imprime a quella parte di tassa generale, è questo, o signori, che per effetto di esso modo di riscossione la parte di tassa ridotta in forma di ritenuta diversifica dalla restante tassa sulle entrate, perchè si converte in un peso diverso così per la quantità come per la ripar-

tizione e per le assetto sulla cosa imposta. Difatti nell'applicare la tassa sull'entrata, appunto perchè tassa personale stabilita in ragione dell'entrate di un individuo, si ha riguardo a quel che rimane di netto, ed è per ciò che dalle entrate imponibili si deducono i debiti. Ma questa deduzione non può esser fatta quando la tassa è percepita in forma di ritenuta.

Nelle rendite pubbliche vi hanno due specie di titoli, i titoli nominativi ed i titoli al portatore.

I titoli nominativi possono essere, come una proprietà immobile qualunque, gravati d'ipoteca, cioè portare in sè medesimi la nota inseparabile dell'esistenza d'un debito. Ed anche i titoli al portatore sono una parte di ricchezza sulla quale può gravare, e spesso grava, un debito: essi sogliono depositarsi presso un istituto di credito per accattar danaro, e talvolta anche si accatta danaro per comperar titoli che danno un frutto maggiore, come suole avvenire nelle presenti circostanze. Ecco tante forme di debiti che, aggravando quella parte di pubblica ricchezza, dovrebbero essere sottratti dall'entrata, se la tassa conservasse il carattere generale di tassa sulle entrate. Ma quando voi sotto l'aspetto d'un semplice modo di riscossione operate una ritenuta sulla rendita pubblica, questa specie di reddito è privato del beneficio di simili deduzioni, quindi ne accresce il peso, e, accrescendone il peso, date luogo ad un'imposta speciale.

In secondo luogo, signori, in che mai consiste la rendita pubblica? In un capitale ch'è il prezzo del diritto che ha acquistato il creditore a quella rendita perpetua. Avviene perciò che le oscillazioni del mercato monetario, che le crisi finanziarie ed economiche, le quali

d' ordinario hanno per risultamento di far aumentare l'interesse del danaro, producono sulla rendita pubblica un effetto diverso, poichè l' interesse non potendo crescere, diminuisce invece il prezzo del diritto che spetta al creditore di ottenere in perpetuo quel determinato interesse

Siffatta natura tutta speciale di questa forma di ricchezza mobile, fa sì, o signori, che essa serve (e pur troppo se ne abusa) come stromento di operazioni speciali di credito In queste operazioni di credito la rendita pubblica opera, non come entrata, ma come capitale, la cedola dell'interesse, ed il titolo che costituisce il diritto a riscuotere quell'interesse, sono due cose inseparabili Il valore reale sta nella cedola dell'interesse, il titolo non rappresenta che il diritto di percepirlo, ed è perciò, o signori, che sul mercato in ogni giorno dell'anno si vende a un prezzo di corso quel titolo misto di una promessa d' un frutto perpetuo e di cedole per riscuotere gl'interessi a tempi determinati Questo titolo misto si nomina *rendita iscritta*, parole che rappresentano l idea del capitale e dell interesse, e come carta di valore, serve di stromento e di materia a molte e complicate negoziazioni di credito.

Quando voi ritenete il tanto per cento sopra i frutti di questa quantità di rendite che è stromento o materia, cioè capitale di certe negoziazioni produttive, voi, o signori, riscuotete una tassa sul capitale col pretesto di imporne una sull'entrata D fatti, io prendo un esempio il più semplice, un individuo o istituto di credito acquista una rendita il 30 giugno a lire 72 50 e la rivende il 10 luglio a lire 71. L'istituto, l'individuo che ha fatto questo negoziazione, ha guadagnato l'uno per cento E perchè? Perchè al primo luglio ha staccato la cedola ed ha ricosso lire 2 50,

ed uoendo questa somma alle lire 71 di prezzo ricavato dalla rivendita, ha incassato lire 73 50, e così in dieci giorni ha guadagnato l'uno per cento

Ora voi trovate tra i profitti di quell'istituto il guadagno, fatto appunto su quelle negoziazione, il qual guadagno concorre alla fine dell'anno a formare un dividendo, su cui voi riscuotete l'imposta sull'entrate, e se voi nel tempo stesso ritenete un'aliquota su quelle lire 2 50 che erano per lui una porzione del prezzo della rendita, voi riscuotete da lui l'imposta sulle entrate e poi l'imposta sul capitale

Dunque la vostra ritenuta, anche per questa parte almeno, a me sembra si converta in un'imposta speciale.

Nè questo è tutto, o signori Quando mediante negoziazioni di titoli un istituto di credito ha fatto certi guadagni, ha subìto certe perdite durante l'anno, e mettendo in bilancio gli uni colle altre ha un dividendo, voi date facoltà a questo istituto di credito di ridurre a 6/8 questo dividendo per imporvi la tassa, perchè realmente quantunque egli siasi servito di vari titoli colle sue negoziazioni, pure le negoziazioni sue costituiscono un'industria, un commercio di natura speciale, che può dare dei guadagni, ma che può offrire delle perdite, e per le quali si richiede una quota di ammortamento che voi giustamente fate rappresentare colla deduzione di quei due ottavi

Suppongasi che voi voleste anche concedere che pagando la ritenuta, fosse poi di questa fatta sottrazione dal dividendo, locchè non si potrebbe, poichè la ritenuta è per semestri e le operazioni di credito sono per giorno e si accavallano l'una all'altra, e suppongasi altresì che con una contabilità minutissima e complicatissima poteste operare

queste deduzioni, che cosa mai ne avverrebbe? Egli è certo ad ogni modo che su questa parte almeno dell'imposta non potrebbe applicarsi quello che dicesi con parola inglese *discrimination*, ed anche per ciò, quella parte d'imposta applicata mediante ritenuta, rivestirebbe il carattere d'imposta speciale.

Ma volete un'altro esempio del carattere di specialità che secondo il mio avviso la ritenuta imprime a questa imposta?

Nella legge che già voi avete confermata col votare l'articolo 3, vi sono delle esenzioni dall'imposta, e tra gli esenti sono le società di mutuo soccorso e gli agenti diplomatici e consolari. Questi sono esenti dal pagamento della tassa sull'entrata, ma come fareste ad esentarli dal pagamento di quella parte della tassa sull'entrata che voi percepireste in forma di ritenuta su' frutti di cartelle al portatore che loro appartenessero? Questa ritenuta dunque sarebbe anche per questo rispetto una tassa d'indole speciale non potendo bonificarsi agli esenti dall'imposta sull'entrata.

Ed io noto a questo proposito, che noi spesse volte mal ricorriamo ad esempi stranieri, quando non abbiamo presente tutta l'architettura amministrativa e sociale del paese da cui traggiamo l'esempio. Anche in Inghilterra, vi hanno individui e società esenti, ivi anzi le esenzioni sono più estese che non sieno per la nostra legge. Ma siccome tutte le rendite inglesi sono nominative, sapete che cosa si fa in Inghilterra? Con una mano si opera la ritenuta, e coll'altra si restituisce la somma ritenuta alle persone individue o morali che sono esenti. Colla nostra rendita al portatore come sarebbe possibile una simile operazione?

Vi ho indicato due caratteri di specialità derivanti dal modo di riscossione, a quella parte d'imposta sull'entrata che si vorrebbe applicare alla rendita pubblica; ed ora debbo chiamare la vostra attenzione anche sopra un terzo carattere, che è il più importante.

Ho detto poc'anzi, e mi permetterà la Camera di ripeterlo, che la rendita pubblica costituisce un titolo *sui generis*, inquantochè assicura il frutto, lo fissa, e per conseguenza riporta sul prezzo del diritto a riscuotere quel frutto che rappresenta il capitale, tutte le vicende, tutte le variazioni che dipendono dal corso della rendita.

Ebbene, signori, dacchè questa parte di ricchezza impossibile è così fatta, se voi invece di tassarla quando fa entrare per mezzo di quei frutti gli interessi nella cassa del contribuente, la tassate per via di ritenuta, cioè togliendo una parte determinata di quei frutti, voi con ciò necessariamente riportate la vostra tassa sul capitale. Questo che affermo è di tale evidenza che non ha bisogno di dimostrazione.

Dunque la vostra ritenuta sulla rendita, dirò all'onorevole Pescatore, diventa una tassa tanto speciale, che mentre in genere la tassa sull'entrata negli altri casi è un peso che aggrava realmente l'entrata, in quel caso particolare diventa una tassa sul capitale. Mentre voi proponete d'imporre una tassa generale sull'entrata, se una parte di questa, convertita in ritenuta, diventa una tassa sul capitale, può mai negarsi che in questa parte sia una tassa speciale? (*segni di assenso*)

Signori, dopo queste osservazioni mi pare che io possa con fondamento dubitare della legalità della tassa. Ma dacchè vi ho detto che essa in alcuni casi, cioè quando la

rendita serve come capitale alle operazioni di credito, è una doppia tassa, e che in altri casi, anzi sempre, diventa una tassa sul capitale, io non solo ne inferirò che ho grave dubbio che sia una tassa speciale, e perciò poco conforme alla legge, ma dirò altresì che è una tassa ingiustamente ripartita, che è una parte della vostra tassa sull' entrata, la quale, vostro malgrado, si ribella ai criteri di ripartizione che avete adottato per la tassa sull' entrata, quando da tassa personale l'avete convertita in tassa reale quando ne avete fatto una tassa reale che colpisce una cosa determinata e che si riduce in una perdita di capitale.

Passerò ad esaminare gli effetti economici e finanziari della forma speciale data a questa parte di tassa. E mi pare, o signori, che vi potrò dimostrare che gli uni sono dannosi, gli altri o lievi, o scarsi, o nulli.

Comincierò dagli effetti generali, dagli effetti economici

L'onorevole Lazzaro ieri, e dopo di lui con diverse forme l' onorevole Broglio, ci dipinsero quel banchiere ideale, quel mostro di cui parla in uno dei suoi splendidi discorsi, l'eloquente e dotto Gladstone, e che dice: « fingersi la fantasia delle genti moderne, come le genti antiche si fingevano l'apparizione degli spettri » L' uno e l'altro dicevano che quando questo mostro, *la Banca*, aveva manifestata così poca fiducia in noi, noi, quasi con giustificata rappresaglia, dovevamo mostrare poco riguardo per essa. E l'onorevole Lazzaro aggiungeva, che quando noi imponiamo i consumatori del sale e delle farine, non possiamo risparmiare i banchieri No, o signori, quantunque io creda con Mirabeau che quei tali mostri, essendo instrumenti o mezzo di circolazione, giovano alla pubblica ricchezza e

per conseguenza anche ai meno abbienti, quantunque lo dissenta in ciò dagli onorevoli oratori a cui rispondo, io non dissentirei da loro nel credere che ogni parte di pubblica ricchezza debba essere imposta, quando noi giungiamo persino ad imporre di più il sale e le farine.

Ma non è questa la questione, ora si tratta unicamente di vedere se noi, secondo legge e giustizia, possiamo imporre una tassa sotto una data forma, ed io vi ho dimostrato finora che vi è duopo a dubitar fortemente che, nè secondo legge, nè secondo giustizia, possiamo imporre la tassa sulla rendita pubblica sotto forma di ritenuta. Io non discuto più oltre, poichè non si tratta di distinguere esenti da tassa, ma di ricercare in quali forme legali e giuste debbano esser tassati tutti. Io intendo i sacrifici, signori, tra questi sacrifici vi è spesse volte quello di alcune opinioni, di alcune convinzioni teoriche, ed io ho data anche a questa Camera la prova di saper sottostare a questi che sono pur duri sacrifici. I contribuenti sono chiamati da noi a farne anche di gravi e di molti in altro genere, e noi medesimi concorreremo a farli con essi, perchè siamo contribuenti ancor noi. Ma quando si tratta di dubbia legalità, e quando si crede che altri possa sospettare che non si vogliano tenere le promesse, allora si risveglia in tutti la suscettività dell'onore, che nessuno di noi crede possibile che possa mai essere immolato ad interesse di sorta. Quando io dubito che una forma speciale di tassa non sia consentita dalla legge e che altri possa avere diritto ad esserne esente, e quando io temo che la sua applicazione possa offendere ciò che vi ha di più sacro per gli individui come per le nazioni, potrò ingannarmi, ma sino a che resto nel dubbio che mi tormenta, non mi sento capace di spin-

gere i miei sacrificî sino al punto di condiscendervi in grazia dell'imposta sulle farine e sul sale

Voci. E nessuno li spingerebbe.

Ministro per le Finanze. Benissimo, nessuno; eccetto però chi non abbia i miei dubbi o sia convinto del contrario e che perciò potrebbe farlo, e coscienziosamente farlo, senza ritegno di sorta.

Si è affermato che la ritenuta fu già scontata, e che per conseguenza è una tassa che, mentre farà entrare dei milioni nelle casse dello Stato, non sarà a peso di alcuno. La medesima cosa l'ha ripetuta ieri l'onorevole Broglio. Ma, per dire il vero, per quanto studio io abbia posto a farmi un'idea netta dell'enunciazione di questo pensiero, io confesso che non ho potuto riuscirvi. Io non intendo che cosa voglia mai dire una tassa scontata, se non questo, cioè che gli effetti che queste tasse nelle sue reali applicazioni potrà produrre, sono già siffattamente verificati che alcun altro non si possa mai temerne.

E l'onorevole Broglio mi dava argomento e quest' interpretazione, quando ieri soggiungeva che la ritenuta, dove tanto più volentieri da noi votarsi, in quanto e per noi già scontata, e colpirà solo coloro che non hanno avuto fiducia in noi.

Broglio. Domando la parola per un fatto personale.

Ministro per le Finanze. Forse ho inteso male, ma mi pare che egli dicesse questo.

Vediamo dunque se realmente questa tassa è già scontata da quelli che non hanno avuto fiducia in noi, e se non avviene perfettamente il contrario, che cioè quelli che non hanno avuto fiducia in noi lascierebbero scontarla a quelli che l' hanno avuta

Chi non ha fiducia in noi ha venduto le sue rendite; molti non hanno avuto fiducia in noi, e perciò hanno venduto. Vi ha per l'opposto chi, avendo sempre avuto fiducia in noi, conserva la rendita già da molto tempo acquistata per aspettare che ne aumenti il prezzo del corso; e finalmente vi ha di quelli che, avendo di recente comprato, per quanto abbiano profittato certamente nel comprare, hanno pur mostrato di aver in noi più fiducia di coloro che hanno venduto.

Ora, o signori, se la vostra tassa mediante una ritenuta sul frutto della rendita scema il valore dei nostri titoli del debito pubblico, reca danno a quelli che li hanno conservati ed a quelli che li hanno comprati, i quali tutti o avevano o hanno in noi qualche fiducia. Sicchè io non intendo come per far dispetto a coloro che non hanno fiducia in noi, vogliamo colpire coloro che ci hanno continuato e ci continuano questa fiducia. (*Bravo! Bene!* - *Sensazione*)

Signori, diventò tristamente famoso un motto uscito da un personaggio non amico d' Italia, quel motto era che un giorno l' ingratitudine avrebbe risarciti molti danni sofferti dal suo paese. Possiamo noi forse ripetere sotto un altro aspetto che almeno sia nostro guadagno usare ingratitudine verso coloro che hanno fiducia in noi col sottoporre la rendita a ritenuta? No, o signori, neppure questa triste soddisfazione ci sarebbe permessa mediante l'applicazione di quella forma di tassa che a me non sembra accettabile.

Perciocchè, quando le altre cause tutte che concorrono all'abbassamento del prezzo della rendita saranno diminuite o cessate, questo prezzo aumenterà. Quando la ragione dell'interesse del danaro assicurato nei suoi impieghi sotto ogni forma, sarà, per esempio, del 5 per cento, la

nostre rendite avranno al corso il prezzo di cento per ogni 5 d' interesse. Ma se la ritenuta, essendo impersonale è attaccata al frutto, come la fondiaria è attaccata al suolo, avrà convertito il frutto da 5 a 4 60, è naturale che la nostra rendita si arresterà al prezzo di 92, mentre gli altri impieghi di capitali saranno giunti al 100 per 5.

Ora io domando, chi in ultima analisi avrà scontata questa forma d'imposta? Cominceranno, come ho detto, a scontarla oggi coloro che ebbero fiducia in noi, e finiremo con lo scontarlo domani noi medesimi.

E qui mi permetterà la Camera due brevi considerazioni.

Si sono citati gli esempi dell'Inghilterra e dell'Austria (*Segni di attenzione*), l'una potenza sicura e ricca, l'altra sempre in repentaglio per effetto della sua costituzione politica, e certo non ridondante di ricchezze. L'una e l'altra si è detto, hanno un'imposta sulla rendita; adunque, scegliete fra questi due esempi quale vi piace, ammettetelo entrambi.

Quanto all' Inghilterra, io rammenterò alla Camera che, quantunque ne sia grandissima l'autorità dell'esempio pure mi sembra che non sia per gli onorevoli membri di questa Camera ed anche per coloro che più l'ammirano, una tale autorità da non potersi discutere. E per vero quando io ho avuto l'onore di proporre alla Camera la consolidazione della fondiaria, che pure aveva per se l'esempio del Pitt, molti membri della Commissione, e tra questi alcuni dei più caldi ammiratori delle cose inglesi, non hanno punto accettata la mia proposta.

Permettete dunque che io prendiamo il contraccambio quest' oggi, mi faccio lecito di non accettare senza

discussione l'autorità dell'esempio dell'Inghilterra. Io non l'accetto, non tanto perchè in fatto di diritto, parecchi esempi tratti dall'Inghilterra non si potrebbero accettare, quanto perchè in certi dati limiti l'Inghilterra può avere ragione, e noi torto. Diffatto l'ordinamento del debito pubblico, la costituzione sua amministrativa, la stragrande sua ricchezza, la quale fa sì che la massima parte della sua rendita sia all'interno, ed in ogni modo tutto il suo debito si trovi collocato stabilmente e sottratto alle fluttuazioni del mercato militante, e l'avere per giunta un debito pubblico interamente nominativo, sono cause per le quali fra l'Italia e l'Inghilterra corre tale e tanta differenza, che non può bene e rettamente applicarsi all'una, in tutte le sue parti, l'esempio dell'altra.

Così, le rendite del debito pubblico essendo in Inghilterra nelle mani d'Inglesi e per due terze parti di società o corporazioni, potettero un giorno, come ogni altra proprietà di cittadini, essere in circostanze gravi chiamate straordinariamente a concorrere ai pubblici pesi, con minori riguardi che non sieno dovuti a possessori stranieri di rendite, là dove costoro sono molto numerosi, come sono quelli della rendita italiana.

E per discendere ad altri particolari, rammenterò, a cagion d'esempio, come ho già detto, che in Inghilterra le esenzioni della tassa sull'entrata, possono essere rispettate anche quando questa tassa si applichi sotto forma di ritenuta, appunto perchè la rendita è tutta nominativa: che presso di noi la ritenuta farebbe pagare la tassa in due modi sopra una parte de' dividendi di alcune società che negoziano con la rendita, il che non

avverrebbe in Inghilterra per le condizioni del suo assetto; e parecchie altre cose che ora mi sfuggono, e dalle quali voi potete raccogliere che quello che può farsi dall' Inghilterra non può sempre ripetersi da noi

Il che non toglie che anche in Inghilterra forse la ritenuta sulla rendita non conservi tutti i caratteri generali d' una imposta comune, ma che sia per cento altre ragioni più comportevole.

Quanto all' Austria rammenterò gli effetti economici appunto che ha avuto colà la funesta risoluzione da essa presa il primo maggio 1859, quando introdusse la imposta sulla rendita per via di ritenuta.

Innanzi tutto, o signori, due giorni dopo che l' imposta fu decretata, dal 65 che era il corso al primo maggio, la sua rendita cadde al 58, precisamente di que' sette punti che rappresentavano l' ammontare della ritenuta.

Un deputato. C' era la guerra

Ministro delle Finanze. La guerra c' era al primo maggio come al tre, e il primo maggio la rendita era al 65, il tre maggio al 58.

Ma ciò, o signori, prova ancora poco. Quel che più vale per me è l' umiliante condizione in cui l' Austria si è trovata di poi per effetto di quel decreto; nella quale condizione umiliante, l' Inghilterra sente che non potrà mai trovarsi, perchè sa di essere ricca e potente.

Quando l' Austria nel 1864 volle contrarre un prestito si rivolse appunto a quell' Inghilterra, la quale, credeva ieri l'onorevole Broglio, che non sarebbe per nulla meravigliata della nostra ritenuta, perchè l' ha in casa sua. Ma i banchieri inglesi nello affidarle i loro denari la costrinsero ad accettare il patto che le rendite

del nuovo prestito sarebbero state sottratte alla ritenuta già imposta per legge

(*Con forza*) Umiliantissima cosa, o signori, è per uno Stato, il quale sente la sua dignità, il determinarsi a sancire oggi una legge, la quale domani, a fronte di private prepotenze, è costretto a dichiarare umilmente che non sarà punto eseguita. (*Bravo! bravo!*)

Questo stesso si ripetè nel 1865 per l'imprestito che l'Austria contrasse in Francia. Nè questa duplice umiliazione bastava a scusare la legge della ritenuta.

Gli imprestiti antecedenti, dal 1852 al 1859, dovettero essere anch'essi dichiarati esenti. Il che è naturale, signori, perchè quando sui mercati vi hanno titoli che sono posti in disparata condizione, lo avvilimento de' meno favoriti colpisce anche gli altri che sono in miglior condizione.

Un altro fenomeno avvenne in Austria che dovrebbe servire di documento a noi nelle circostanze presenti. Nel 1859 e nel 1860 quasi tutte le rendite austriache precedentemente collocate in Olanda, ripiombarono in Austria. Ma quando le rendite collocate all'estero per cause artificiali ritornano nel paese che le emise, esse vi entrano come una tromba aspirante ed assorbiscono gran parte del numerario. Nei tempi ordinari questo fenomeno può riuscir innocente, ma ne' tempi straordinari, e quando specialmente siavi il corso forzato, esso può riuscire immensamente dannoso.

Con l'uscita del danaro aumenta il cambio della carta, e per conseguenza aumenta il prezzo delle cose, e diminuiscono relativamente le entrate.

Se oggi si ripetesse in Italia per le rendite collocate

all'estero, quel che avvenne in Austria in quanto alle rendite collocate in Olanda, potrebbe accadere di vedere, non dirò scemato l'ardore ne'nostri concittadini, ma diminuita la possibilità economica di somministrarci, in qualche caso estremo, quelle eggiole e quei letti di cui parlava ieri l'onorevole Broglio (*Bravo! Bene!*)

Io dunque, anche in vista delle circostanze presenti, sulle quali la Camera intenderà perchè io non insista maggiormente, vi supplico, signori, a non voler dare la forma speciale di ritenuta sulle rendite pubbliche alla parte d'imposta sull'entrata di cui si tratta.

Ma se dannosi sarebbero gli effetti economici, potrebbe forse consolarcene il risultamento finanziario? Neppure, o signori, i vantaggi che ci dovrebbero compensare dei danni temuti, a che cosa si riducono? Si riducono a proporzioni così scarse da non doverne tenere un gran conto.

E prima di farmi strada a questa dimostrazione, io prego la Camera di osservare, che se nelle schede delle dichiarazioni raccolte nel 1864, le quali, per le urgenti condizioni nostre, non si sono potute neppure ripetere nel 1865, fu poca la rendita dichiarata, non debbesi trarre argomento da questo fatto per prevedere ciò che avverrà in appresso.

Nel 1864 si dovette applicare una legge nuova con agenti inesperti, ed in tempo assai ristretto, non è quindi da meravigliare se una considerevole parte di pubblica ricchezza, sotto tutte le sue forme, sfuggì alle denunzie fatte in quella prima applicazione della legge.

E pure le proporzione, per quanto se ne può sapere all'ingrosso, tra la rendita pubblica nominativa e al portatore dichiarata, ed i capitali ipotecari denunziati, e sicu-

ramente meglio accertabili, non è così grande da inferirne che la rendita pubblica sia stata occultata in preferenza di qualunque altra parte di entrata.

Ora, siccome, o signori, sarà facile il far rientrare nelle schede i capitali ipotecari che ne sfuggirono, è da credere che non sarà punto impossibile di conseguire un notevole aumento nelle dichiarazioni e nello accertamento delle rendite, siano al portatore, siano nominative.

Non mi meraviglio neppure, o signori, che una buona parte delle rendite, siano nominative, siano al portatore, non appariscano dalle dichiarazioni, perciocchè vi ho dimostrato che quelle rendite le quali non sono collocate stabilmente, ma che girano sui mercati e servono a negoziazioni diverse, e sono strumento o materia di operazioni di credito, non si rivelano nè si debbono rivelare sotto forma d'entrata, sebbene concorrano ad accrescere la somma delle entrate rivelate.

Quando il tale o tal altro istituto di credito vi rivela un dividendo di 400,000 lire, il quale risulta da operazioni di diversa natura, tra cui quelle fatte per titoli di rendita, che esso ha in portafoglio, naturalmente non vi rivela, e non vi deve rivelare quella parte di rendita che voi credete sfuggita, ma che produsse l'entrata, detta dividendo, da voi direttamente tassata.

Fatte queste osservazioni generali, dirò, che siccome nella prima parte del mio discorso io misi innanzi una serie di fatti i quali provano che la ritenuta lascia dubitare molto se sia conforme alla legge, sarei dispensato, secondo l'onorevole Pescatore, da altre dimostrazioni. Ma io ho pure toccato della ingiustizia che deriverebbe dalla ritenuta, per la ineguale ripartizione della tassa.

Ond'è, che se pure una parte della rendita pubblica avesse a sfuggire alla tassa quando costituisce una entrata, non si potrebbe con equità evitare questo inconveniente sottoponendo ad un indebito pagamento della tassa quella parte che non dev'esservi sottoposta, tutta quella parte, cioè, che serve di strumento o di materia a speciali negoziazioni.

La rendita al portatore sarà una parte di ricchezza pubblica di cui una più notevole porzione può essere occultata nel far le denunzie, e nello accertarle, ma da questo non può inferirsi che possa essere tassata in un modo speciale e diverso da quello delle altre entrate, quando il farlo offende la legge e la giustizia distributiva.

Ne' casi in cui non v'ha nè l'uno nè l'altro de' due ostacoli, od almeno il secondo è ristretto in termini più angusti, ed il primo non esiste del tutto, com'è quello della ritenuta sulle pensioni e sugli stipendi, questa può essere consentita in grazia della facilità e della certezza della riscossione, ma nol può la ritenuta sulle rendite pubbliche per le quali sono così diverse le condizioni giuridiche ed economiche.

Ma esaminiamo qual potrebb'essere il prodotto finanziario della ritenuta.

Noi abbiamo, o signori, un debito pubblico di circa 285 milioni, come notò l'onorevole relatore nella sua elegante e dotta relazione. Egli accetta questa cifra e vi fa sopra calcoli, i quali per sè medesimi sono giusti. Se non che è da notare che quei 285 milioni di debiti si distinguono in due grandi categorie, una delle quali comprende alcune forme di debiti redimibili sottoposti a svariatissimi modi di ammortamento, in guisa tale che non sarebbe

per parecchi di essi (ma questa è una semplice particolarità) applicabile neppure la forma della ritenuta.

Per esempio vi è un prestito a Francoforte mediante estrazione annuale, e nel premio messo per questa estrazione è detto che vi si comprendono gl' interessi. Ora è chiaro che quella somma che è destinata a questa operazione non sarebbe in ogni modo mai un' entrata da sottoporre a ritenuta. Oltre di questa vi sono altre partite con modi di estinzione anche più impigliati e vaghi; ma sottoponendo ad un certo calcolo grasso tutte queste partite, se ne trae che circa 25 milioni non potrebbero essere qualificati come frutti, ma come parte di capitale ammortato, e dovrebbero essere perciò eliminati dalla parte imponibile della rendita, sicchè resterebbero 260 milioni. Seguendo la teorica della Commissione, ch' io però ho combattuta nella prima parte del mio discorso, cioè, che tuttala ren dita dev'essere considerata direttamente come entrata, facendo astrazione dei casi in cui serve come capitale produttivo di altre entrate, dovrebbero sottrarsi anche 70 milioni di rendita nominativa, la quale potrebbe essere colpita da imposta, anche escludendo la forma della ritenuta, solo che il Governo si ponga diligentemente a ricercarne i possessori

Rimarrebbero adunque 190 milioni; 190 milioni, colpiti con maggior sicurezza, i quali all'8 per cento vi darebbero 15 milioni e 200 mile lire, di cui una parte, benchè piccola, sarebbe anche col sistema ancora seguito, sottoposta alla tassa sull'entrata. Dunque, signori, tutta questa nostra ampia discussione si riduce a sapere se quella forma, la quale lasciò pur tanto a desiderare e tanto a dubitare della sua giustizia, possa di questi 15

milioni e 200 mila lire farne entrare una parte maggiore di quella, che sotto altra forma si potrebbe sperare di ottenere mediante l'imposta come in oggi è applicata. Se si potesse guadagnare la metà, o i tre quarti di questa somma, sarebbe sempre cosa da esser presa in una certa considerazione, quanto volte i miei forti dubbi di legalità e di giustizia non esistessero. Però, signori, se anche voi riesciste a salvare dalla occultazione i due terzi, o i tre quarti di quei 45 milioni e 200 mila lire, ne perdereste forse per altre ragioni altrettanti, ed anche più.

Innanzi tutto vi sarebbe la possibilità di frodi a rovescio, come ieri qualche onorevole oratore notò. Perchè quando la rendita pubblica fosse sottoposta a ritenuta, essendone anche colpiti quei titoli che sono nei portafogli, degli istituti e dei banchieri o tra mani di negoziatori privati, come capitali d'operazioni di credito, potrebbe benissimo alle frodi presenti esserne sostituita un'altra qual sarebbe per esempio quella di farsi prestare un manipolatto di rendite per dimostrare che il vivere agiato del contribuente, è sostenuto appunto con la entrata proveniente da pubblica rendita la quale ebbe già la ritenuta, e che per conseguenza non potrebbe essere imputata di nuovo nell'entrata tassabile. Ond'è che, come in oggi si nasconde la rendita, domani si mostrerebbe la rendita per nascondere altri profitti. Io non amo le esagerazioni, dirò adunque che l'artificio che ho indicato si avvererebbe entro certi discreti limiti, e che una parte dell'aumento sperato sarebbe compensata da una perdita di materia imponibile diversa.

Ma, o signori, è anche da considerarsi che non potrebbe per nulla negarsi all'istituto o al banchiere, il quale ha in

portafoglio delle rendita su cui voi faceste la ritenuta, il diritto di dedurre dalla massa del dividendo che deve sottostare alla imposta sull'entrate, quella parte consistente in rendita pubblica, o sulla quale fu fatta la ritenuta. Quindi non più sull'intero dividendo riscuotereste il tanto per cento, ma lo riscuotereste sopra un dividendo ridotto; e minore quindi sarebbe il prodotto della tassa sui redditi industriali e commerciali.

Vi è poi ancora una terza considerazione da fare, ed è questa. Voi avete già votato l'articolo 4, il quale distingue le rendite di 250, di 300, di 350 lire imponibili. I frutti del capitale sono imponibili sempre, ma vi possono essere delle entrate miste. Ora supponete un individuo che abbia una rendita sul debito pubblico di 200 lire, egli colla vostra ritenuta pagherà l'8 per cento sulle 200 lire, ma se guadagna sotto un'altra forma qualunque, per una piccola industria o per un lavoro, altre 300 lire voi non sapendo a carico di chi avete ritenuto quelle 16 lire sulle 200 di rendita pubblica, considererete isolatamente le 300 lire imponibili di rendita industriale o di lavoro, e quindi l'imponete in ragione del 4 per cento e gli prendete altre 12 lire; 12 e 16 sono 28 lire. Ma se egli avesse dovuto comprendere nella sua dichiarazione anche le lire 200 di rendita pubblica, voi avreste trovato in un solo contribuente lire 500 di rendite imponibile tutte congiunte, e in questo caso voi imponendovi l'8 per cento, ne prendereste 40, dunque mediante la ritenuta sopra una parte dell'entrata di questo contribuente avreste perdute lire 12 sull'imposta ch'ei doveva pagare. Vedete, o signori, che anche per questo rispetto una qualche parte (io non dirò che sarà grande) (*Si ride*) d'imposta voi la perderete. Dunque, perdendo un pochino di qua, compensando un

pochino di lì, sopra una parte dei 15 milioni, io credo che non avrete tali grossi guadagni finanziari, da essere spinti a mettere in campo una questione la quale eccita dei grandissimi dubbi.

Parmi, o signori, che sarebbe in questo caso da ripetere il titolo della nota commedia di Shakspeare *Un gran rumore per cosa da nulla*. I grandi rumori, signori, nei giorni di giubilo e di festa accrescono e festa e giubilo, ma nei giorni di scoramento e di timore producono un effetto opposto, fareste dunque un grande rumore in questo momento di speranze per noi, ma di scoramento generale finanziario, che arrecherebbe un effetto per sè medesimo certamente tanto dannoso da esporci presentemente a tal sacrifizi che non sarebbero per lunghi anni compensati da quella parte dei 15 milioni, che la vostra ritenuta potrebbe farci sperare. *(movimenti di sensazione)*.

Ho detto, signori, quello che sento, ho espresso le intime mie convinzioni, vi ho indicato i fatti che erano potenti ad eccitare grandi dubbi nell'animo mio, vi ho manifestato schiettamente i miei timori.

A me pare di avere dimostrato che la ritenuta di cui si tratta riveste tali caratteri di specialità da fare grandemente dubitare che cada sotto la sanzione dell'articolo 3 della legge costitutiva del debito pubblico; che applicata quella parte d'imposta sull'entrata sotto forma speciale debba riuscire ingiusta ed iniqua nella sua ripartizione, che i suoi effetti economici ed economico-morali saranno dannosi, specialmente per le condizioni presenti, perchè cagioneranno aumento di quello sbilancio in cui ci troviamo rispetto alla quantità di numerario, di cui una gran parte probabilmente uscirebbe. E credo avere anche di-

mostrato come gli effetti finanziari si ridurrebbero a così tenui risultati da non consigliare ad uomini prudenti di avventurarsi ad affrontare i rischi di varia natura cui ci esporrebbe la ritenuta sulla rendita

Queste mie opinioni coscienziose e liberamente espresse io sottopongo a voi pieno di fiducia nel vostro giudizio, il quale nelle presenti condizioni è al certo per me anche più grave e più solenne del solito. (*Voci numerose dai vari banchi.* Bravo! Bene!)

DISCORSO PRONUNZIATO

DAL DEPUTATO DEPRETIS

(Seduta del 16 Maggio 1866)

Signori, io credo non affatto inutile lo accennare di alcune cose dette da coloro che nella presente discussione hanno combattuto il progetto della Commissione.

Questo rapido cenno basterà, spero, a mettere in sodo che bene spesso si dimentica che il progetto della Commissione è un'opera complessa, ma coordinata per modo che toccandone una parte si corre rischio di far crollare il tutto; che si dimenticano alcune delle massime più sostanziali, che ognuno ha potuto scorgere avere diretto la Commissione nel suo lavoro, ed infine permettetemi pure che io aggiunga che bene spesso si è perfino perduta la memoria del nostro diritto amministrativo. È bene che le questioni siano ricondotte sul terreno della logica e della legalità.

Io non classificherò tra gli avversari della Commissione l'onorevole deputato Mancini, che pure ha dichiarato di votare contro l'articolo 3, sia perchè non si è mostrato discorde dalla Commissione nella questione di diritto, ed ancora perchè ha fondata la sua conclusione sopra un argomento sul quale la Commissione è d'accordo con lui.

L'onorevole Mancini reputa moralmente impossibile il lasciar sussistere un diverso trattamento delle varie specie di rendita pubblica, cioè di lasciare immuni le rendite al portatore, quelle che si crede siano in parte collocate all'estero, che veramente difficile è il saper dove siano e il seguitarle nel loro corso, e lasciar poi gravate di tassa o di sopratassa le rendite pubbliche nominative che sono nell'interno del regno. La Commissione e l'onorevole Mancini sono venuti a conclusioni opposte, ma guidati da uno stesso sentimento di giustizia: se non che la Commissione che aveva un grave ufficio da compiere, ed era quello di provvedere alla pubblica finanza e di parificare il peso delle imposte su tutte le materie tassabili, ha dovuto proporre che tutte le rendite pubbliche fossero egualmente ed effettivamente tassate.

Uno di coloro che hanno combattuto il progetto della Commissione, e col quale non posso essar troppo severo, si è l'onorevole Briganti-Bellini, e per la moderazione del suo linguaggio, moderazione che non è sempre stata conservata da altri, e perchè infine egli ha manifestato delle opinioni che all'incirca conoscevamo. Solamente l'onorevole Briganti-Bellini anch'esso ha dimenticato che ci giungono un po' tardi. Egli desidera che la tassa sulla rendita, o, come la si volle chiamare, sulla ricchezza mobile, sia ripartita col sistema di contingenti disposti in modo speciale, che egli non ha che adombrato. Ma, mi perdoni, queste idee potevano essere avviluppate prima che cominciasse la discussione generale, a quest'ora mi pare che il riparto per contingenti sia fuori di combattimento, non possiamo più parlarne

Briganti Bellini Bellino. Domando la parola

Depretis. Noi siamo entrati in un sistema diverso. Così, quando ho manifestato il desiderio di una completa parificazione tra le rendite industriali o personali, e le rendite fisse, è arrivato anche in ritardo di due giorni; il voto dell'articolo 4 ha pregiudicato questa questione.

Finalmente l'onorevole Briganti-Bellini propone un modo di assicurare gli interessi del fisco che, mi permetta di dirlo, è un po' singolare. Di che si tratta qui? Bisogna vedere di colpire la tassa sulla rendita, le cartelle al portatore, le cartelle, cioè, che sono impersonali, come disse l'onorevole ministro; ma l'onorevole Briganti-Bellini vuole colpire colle multe queste rendite che sono impersonali? Come potrà mettere in atto il suo disegno? Le multe esigono oltre la cosa anche una persona a cui applicarla, e si tratta appunto di afferrare valori innominati.

Non aggiungo altro su quello che ho notato delle parole dell'onorevole Briganti-Bellini, e mi dispiace che l'architettura della Camera mi ha impedito di sentire tutto quello che ha detto l'onorevole Nisco, per modo che, non avendo sott'occhi il suo discorso, non sono neppure sicuro di avere bene inteso una parte delle sue parole.

Tuttavia mi pare che egli abbia argomentato che l'imposta sotto forme di ritenuta diventa imposta speciale, e con aperta violazione della legge che ha costituito il Gran Libro perchè viene a colpire gli stranieri. Ma questa mi permetterò di osservare essere una quistione già decisa.

E in questo punto io metterò d'innanzi ai miei ono-

revoli colleghi le disposizioni della legge che, se non possiamo chiamare la legge vigente, la possiamo almeno chiamare la esposizione delle massime del nostro diritto amministrativo su questa materia, poichè è la sola che fu sanzionata dai poteri sovrani, e mi sarà facile di dimostrare che questa è una questione risolta.

Del resto parmi un po' singolare un ragionamento con cui si arriva a dedurre la specialità della tassa da ciò che colpisce anche gli stranieri; ma che? La tassa sarebbe forse generale, quando colpisce solamente i nazionali? Sarebbe bella che la sua maggiore estensione fosse argomento della sua specialità.

L'onorevole Nisco ha detto (e questo è stato anzi uno degli argomenti sui quali parmi abbia molto insistito) come gli facesse stupore che col mezzo di una tassa si diminuissero gl'interessi del debito pubblico; come, dice egli, la rendita pubblica che è fissata al 5 per cento, osate di diminuirla di 40 centesimi? Anche qui mi sono domandato se si possa per avventura immaginare una tassa qualunque che nella sua immediata applicazione avesse per effetto di aumentare le rendite dei cittadini.

Questo modo di trattar le questioni dimostra una cosa sola, cha cioè, in une questione che è serissima, che interessa altissimamente lo Stato, non si procede abbastanza con calma.

L'onorevole Nisco ha detto che non vi erano due onestà e due moralità: che quello che reputavasi onesto pei cittadini doveva reputarsi onesto anche per lo Stato, e che in fatto di obblighi contrattuali lo Stato non poteva fare quello che il cittadino contraente fare non poteva.

Su questo punto siamo pienamente d'accordo; ma io credo che non sia mai passato in mente a nessuno dei membri della Commissione di mettere lo Stato, come contraente, in una posizione privilegiata ed eccezionale. La Commissione non chiede per lo Stato altro che l'applicazione del diritto comune; ma quando verremo più innanzi a trattare questo punto, io spero di poter provare che gli è invece col sistema propugnato dall'onorevole Nisco che si mette il creditore dello Stato in una condizione privilegiata, mentre allo Stato non si vuole accordare quello che si accorda a tutti gli altri cittadini, a tutti gli altri contraenti, siano corpi morali o privati.

Debbo dire pure una parola intorno alle accuse lanciate contro la Commissione da uno dei più decisi suoi avversari, dall'onorevole Servadio, il quale nel tempo stesso ha fatto le sue proposte ed ha delineato quasi un nuovo piano finanziario. Io mi permetto di osservare all'onorevole Servadio, che questa volta egli non ha mostrato di essere uomo pratico, perchè ha proposto cose non praticabili, ed ha domandato anche delle cose impossibili.

La Commissione, egli ha detto, non ha fatto presto, ha impiegato molto tempo a compiere un lavoro mal fatto e troppo provvisorio, e non ha finita la crisi.

La Commissione ha impiegato un tempo discretamente lungo, non lo nego. Si è costituita il 26 febbraio, mi pare, e il 23 di aprile, cioè in meno di due mesi, il suo lavoro compiuto e coordinato fu presentato alla Camera; altri avrebbe forse potuto far meglio e più presto; può darsi, fatto sta però che la Commissione ha lavorato sempre. La Commissione non ha scongiurato la crisi, o almeno non ha provveduto in modo che la crisi possa ri-

tenersi finito, aggiunse l'onorevole Servadio. La Commissione creda di sì, però ad una condizione, che il suo piano sia accettato, s'intende, nelle parti sostanziali, senza ricusare la discussione, e pronta ad ammettere correzioni e miglioramenti in quelle parti che non sono essenziali.

Ma sarebbe stato serio, io domando, un piano che avesse finita la crisi, come vorrebbe l'onorevole Servadio, per esempio, che avesse immediatamente pareggiato i bilanci dello Stato con tante imposte? Non sarebbe stato serio, non ci avrebbe creduto nessuno, avrebbe forse potuto formare oggetto di una speculazione e niente più.

Servadio. Domando la parola.

Depretis. Poi tutto il piano dell'onorevole Servadio consiste nell'aumentare con un tratto di penna di 135 milioni le imposte esistenti.

Io credo che la questione e quest'ora sia decisa, perchè si è cominciato ad approvare un piano diverso. Questa proposta doveva essere presentata prima. Ma poi questi 135 milioni in che modo dovevano ripartirsi su tutte le imposte esistenti? Immediatamente, in poche ore *stans pede in una*? o tutto al più in pochi giorni, in una settimana, all'ingrosso, anzi alla cieca? ovvero esaminando caso per caso, imposta per imposta, quale fosse l'aumento o il maggior introito possibile? Questo pare il solo metodo ragionevole. Ebbene, questo è il metodo al quale, in fine dei conti, si attenne la Commissione, e che forse l'onorevole Servadio non avrebbe voluto.

Il quale, mi permetta che glielo dica, si è messo in contraddizioni con le opinioni manifestate concordemente

da più anni, e dal Ministero, e dalla Camera e dagli uomini i più pratici in materia di finanza.

Egli ha detto che agli urgenti bisogni dello Stato mal si provvede colle tasse e colle economie che sono mezzi sterilizzanti: invece egli avrebbe desiderato che tre o quattro mesi fa, cioè prima che la Commissione avesse vita, avesse essa medesima, la Commissione, addirittura proposto un imprestito che l'onorevole Servadio reputa, e quel che pare, un mezzo fertilizzante. Io credo che basti enunciare queste massime per dire che non sono ammissibili. E del resto l'onorevole Servadio non poteva egli stesso, tre o quattro mesi fa, come uomo pratico, come deputato o come cittadino, se aveva questo felice pensiero, consigliare od esporre le sue idee o alla Camera, o al Governo, avvalorandole colla sua parola, o co' suoi scritti col mezzo della stampa?

Mi recò un vero dispiacere il vedere fra gli oppositori l'onorevole mio amico Torrigiani, che mi dispiace non vedere al suo posto, e che fu uno dei giudici più severi, perchè ha detto che la proposta della Commissione esponeva il paese a danni gravi e irreparabili, ha detto che era tale provvedimento per cui la rivoluzione italiana finora *sine labe* sarebbe stata macchiata.

Sono parole assai gravi queste, ma che a mio avviso dovevano essere appoggiate da argomenti un po' più solidi di quelli addotti dall'onorevole Torrigiani, il quale si è messo a fare un sunto della nostra storia parlamentare, ed ha citato naturalmente le opinioni che erano favorevoli al suo assunto. Ma io noterò che quando si vuole provare qualche cosa con argomenti desunti dalla storia, bisogna che la storia sia completa.

L'onorevole Torrigiani, per esempio, ha citato l'opinione del compianto nostro collega Pasini intorno alla ritenuta, ed ha detto: vedete questo illustre economista erasi pronunziato contrario. È l'autorità di uno degli uomini più distinti, di cui siasi onorato il Parlamento ed il paese. Ma l'onorevole Torrigiani non ha indicato in quale epoca si pronunciava questo giudizio. Ora l'onorevole Pasini pronunciava quelle parole intorno al modo di tassare la rendita col mezzo della ritenuta, le pronunciava prima dell'istituzione del Gran Libro del debito pubblico italiano, le pronunciava quando era massima invalsa che non si potesse stabilire questa tassa se non col sistema della ripartizione, le pronunciava quando era massima invalsa che da questa tassa dovessero rimanere immuni gli stranieri.

Tutte queste massime, che sono fondamentali, sono state profondamente innovate dalle nuove leggi sul debito pubblico, e dalla legge sulla ricchezza mobile del 1864, che sono il diritto nuovo, per modo che quel giudizio, se riferito a quei tempi, ha un valore, applicato alle condizioni attuali non ha valore nessuno. Ed è tanto più vero che quel giudizio non ha nessun valore, se lo si vuole applicare alla questione di diritto, poichè vediamo lo stesso Pasini, citato dall'onorevole Torrigiani, essendo nell'anno 1863 relatore della Commissione nominata dalla Camera per esaminare la legge sulla ricchezza mobile, pronunciare un giudizio ben diverso; e, per esempio, della questione di diritto se sia lecito di tassare la rendita pubblica col mezzo della ritenuta fare soltanto una questione di opportunità e indicare abbastanza chiaramente che questo sistema non era conciliabile col sistema

dei contingenti che si voleva preferire, mentre invece era naturalmente connesso col sistema della quotità, cioè quel sistema nel quale siamo effettivamente entrati adesso. Ora giudichi la Camera se quest'autorità e questo giudizio abbia molto peso.

E nemmeno, con buona pace dell'onorevole Torrigiani, ha molto peso ai miei occhi uno dichiarazione stata fatta nell'altro ramo del Parlamento a cui si vuol dare importanza straordinaria. Quella dichiarazione fu fatta in circostanze diverse, con un sistema diverso, non ebbe la sanzione di un voto della Camera, è contraria al chiaro e preciso disposto della legge; e adesso che facciamo una nuova legge fondata sopra un nuovo e diverso principio, vorremo invocare quella dichiarazione? Detto questo, mi pare di aver provato che veramente si sono dimenticate le massime che hanno diretto il lavoro della Commissione, e le norme accettate del nostro diritto interno, e che non ci fu troppa calma nei giudizi pronunziati contro la Commissione.

Ora rivolgerò le mie parole al nostro signor ministro. (*Segni di attenzione*)

L'onorevole ministro delle finanze non accetta l'articolo 3° della Commissione. Ieri con un discorso splendido per la forma, come il consueto, con sottili ragionamenti, e anche, se si vuole, più sottili del consueto (*Si ride* — Bravo! *a sinistra*), espose molta ragioni in appoggio della sua determinazione.

Io non posso a meno di esprimere al signor ministro il mio rincrescimento di che egli non abbia trattato questo stesso argomento colla stessa ampiezza nel seno della Commissione.

Io ricordo al signor ministro che, appena la Commissione ebbe presa una deliberazione su questo importantissimo argomento, e fu sulla fine di marzo, ebbe cura di darne comunicazione a lui, come di tutte le sue deliberazioni più importanti ma il signor ministro, che rispose lungamente e minutamente a voce e per iscritto sopra altri punti, su questo riservò la sua opinione, e mantenne una prudente riserva.

Ma io mi permetto di osservare che in una questione che è stata da lui giudicata di tale gravità da impedire qualunque transazione, perchè una transazione poteva ravvisarsi come una lesione alla legalità ed all' onore, una questione di tanta gravità mi pare che meritasse, da parte dell' onorevole ministro, fin dal principio una considerazione maggiore, o che almeno meritasse di essere discussa amplamente in seno alla Commissione prima di essere portata dinanzi all' ultima sede del Parlamento. (*Bravo! Bene!*)

Imperocchè l'onorevole ministro ha potuto vedere quanta deferenza gli usasse la Commissione, e deve essere persuaso che nessuno nella Commissione fu, sarà mai disposto di transigere una questione che, indirettamente, ed anche nel caso del dubbio più lontano, possa ritenersi lesiva all' onore ed alla legalità.

Ma dopo fatta questa dichiarazione, di cui io non sono che interprete della Commissione, io aggiungerò, che le questioni più gravi debbono sempre essere prima delibate, direi, in famiglia. Imperocchè è che si nominano le Commissioni, a che questa rigorosa prescrizione dello Statuto che ogni proposta di legge sia prima esaminata in seno alla Giunta, se le questioni più gravi il Ministero

lo può portare d' improvviso nella discussioni del Parlamento?

Io però sono lontano dal far colpa al ministro della finanza. Esso ha troppe preoccupazioni per gli obblighi del suo Ministero, perchè possa a tutto pensare ed a tutto provvedere senza perdere un momento di vista i lavori parlamentari. E forse anche nuove e speciali circostanze sopravvennero a dare a questa quistione una portata tutt'affatto diversa.

Ma se questo fosse, io mi permetterei di dire che la questione meritava sempre di essere trattata nel seno di una Commissione nominata dalla Camera prima che venisse portata nel seno del Parlamento.

Venendo a trattare la questione che ci preoccupa, io dirò che aveva divisato di fare una rivista storica della questione stessa onde fare vedere le varie fasi nella storia parlamentare del nostro paese di questa questione della tassa generale sulla rendita che comprende quella della ritenuta sulla rendita dello Stato.

Io non ne farò che un cenno brevissimo. Uno svolgimento troppo ampio, e credo d'interpretare il sentimento della Camera da quello che provo io, riuscirebbe troppo molesto e quindi poco proficuo.

Questa questione va considerata in tre epoche diverse: prima della costituzione del Gran Libro del debito pubblico italiano; dalla costituzione del Gran Libro, cioè dal 10 luglio 1864 sino all'approvazione della legge sulla ricchezza mobile, e da quest'epoca fino al momento attuale in cui stiamo facendo una radicale trasformazione anche alla legge della ricchezza mobile.

Questa questione si è trovata, o dirò sgraziatamente,

dominata da una legge vigente nelle provincie subalpine del 24 dicembre 1819, nella quale vi erano le franchigie le più ampie, le più illimitate per la rendita pubblica.

Vale la pena di avere sott'occhio il testo di quella legge.

Ecco come era concepito:

« Art. 4. Le dette rendite saranno esenti da ogni legge di ubena, ritenzione, confisca ed imposizione, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, ed il pagamento non ne sarà mai ritardato per qualunque causa anche di pubblica utilità, o necessità dello Stato o della Corona. »

E seguono le altre clausole relative al regime del debito pubblico degli Stati sardi, e queste disposizioni rimasero in vigore fino alla istituzione del Gran Libro del debito pubblico italiano.

La Camera vede come ample ed illimitate fossero quelle disposizioni. Ma non era così dei debiti pubblici dei diversi Stati che dividevano l'Italia, alcuni dei quali non aveano alcuna clausola legislativa che impedisse una imposizione sulla rendita pubblica. Ebbene quantunque vigesse in Piemonte una legge con disposizioni così formali così complete, non è mai stato seriamente contrastato in seno al Parlamento che con una legge generale sull'entrata non si potesse colpire anche la rendita dello Stato. Io credo che ieri lo stesso ministro delle finanze abbia detto quale fosse l'opinione che aveva lo stesso conte di Cavour, il quale ammise esplicitamente che lo Stato aveva il diritto di sottoporre ad una tassa generale sulla rendita anche la rendita dello Stato.

Fu nominata nel 1860 una Commissione legislativa presso il Consiglio di Stato, e la questione fu trattata nel

suo seno. La Commissione fu unanime nello ammettere il diritto dello Stato a tassare la rendita pubblica. Fu relatore l'onorevole Pasini e fu nella discussione ricordato il suo giudizio intorno alla ritenuta; ma questo giudizio era antecedente alla istituzione del Gran Libro, e, come dissi, dominato da massime in allora ammesse e in seguito ripudiate.

Venne la costituzione del Gran Libro, ognuno conosce le disposizioni dell'articolo terzo (se ben ricordo) in cui è detto che le rendite dello Stato sono esenti da qualunque tassa speciale. È stato ricordato quale era la portata che fu data a questa disposizione della legge che ha istituito il Gran Libro, disposizione che è la vera clausola contrattuale del debito pubblico italiano, come ben disse l'onorevole Pescatore.

Bisogna anche ricordare che, dopo la istituzione del Gran Libro, venne la legge d'unificazione e il decreto organico sull'amministrazione del debito pubblico, nel quale decreto fu coll'articolo 10 stabilito il domicilio legale del debitore, ossia dello Stato contraente, presso la cassa centrale.

Subito dopo la istituzione del Gran Libro il conte Bastogi, con decreto dell'11 agosto 1861, nominò un'altra Commissione, di cui facevano parte molti nostri egregi colleghi.

Anche in quella Commissione vi fu unanimità nello ammettere la massima della tassabilità della rendita pubblica. Solo restò indecisa, se ben ricordo, la questione della ritenuta. L'onorevole Broglio, se fosse presente, potrebbe attestare che la questione fu dibattuta lungamente nella seduta del 22 gennaio 1862 rimase dappri-

me indecisa, poi la Commissione si appigliò al sistema delle consegne, ma sempre sotto il dominio, direi quasi, di una massima amministrativa, che questa tassa non si potesse altrimenti ripartire se non col sistema dei contingenti e sotto l'impero di una questione di opportunità e di convenienza dell'applicazione della tassa agli stranieri possessori di rendita italiana. La Commissione della Camera nominata nel 1863, fu essa pure unanime nell'ammettere in principio la tassabilità: preferì essa pure il sistema del contingente, ma lasciò in nube, almeno nelle pratica applicazione, la tassazione della rendita pubblica posseduta, come impropriamente suol dirsi, da stranieri.

Ma la questione fu risoluta dalla Camera nel modo il più definitivo, nel modo il più chiaro. Mi permetterà la Camera di dare lettura delle disposizioni della legge e di indicare le massime di diritto amministrativo che mi pare abbia quella legge espressamente sanzionate. Basterà quella lettura, brevemente commentata, per dissipare, io spero, molti dubbi, e per dimostrare chiaramente che molte questioni sono dalla legge risolte. Ma prima mi si permetta di compiere in certo modo la storia, e di esporre le massime che hanno guidato la Commissione nella speciale controversia della ritenuta.

E prima dirò come in una questione, che tanti volevano mettere in dubbio persino nel suo significato più generale, cioè nella tassabilità, la Commissione da voi nominata si è pronunziata unanime e nel senso che la rendita pubblica può essere sottoposta a tassa. La Commissione si è pronunciata con 12 voti favorevoli sopra 15 sulla massima che la tassa si potesse imporre col mezzo della ritenuta, si è dichiarata con 11 voti favorevoli so-

pra 15 e che la tassa si potesse e si dovesse immediatamente applicare col mezzo della ritenuta com'è proposta coll'articolo 5.

Ora dirò i motivi principali che hanno influito su questa determinazione della Commissione.

Una delle principali considerazioni è questa:

L'applicazione delle consegne all'assetto di una tassa generale sulla rendita è un sistema che ha in sè un capitale difetto organico. Questo difetto, che fu notato da molti ed autorevoli pubblicisti, e portato nell'ottobre nel 1790 dal rappresentante relatore De Fermon all'Assemblea nazionale francese, consiste nella grande incertezza dei risultati, desunti dalle dichiarazioni dei contribuenti, e nel grande pericolo delle frode, e delle ingiustizia di aggravare i buoni a profitto dei malvagi. Questa è l'eterna accusa che dura, e durerà sempre contro il sistema delle consegne applicato all'imposta sulla rendita, e se vuolsi correggerlo, abbandonando la ripartizione al potere fiscale, si corre pericolo di lasciar cadere l'imposta nel campo dell'arbitrio.

La Commissione ha creduto suo dovere di studiar seriamente la questione, e si è convinta che convenisse restringere possibilmente questo sistema, che apriva un così vasto campo agli abusi, nel più stretto cerchio possibile.

La consegna, secondo la Commissione, non dovrebb'essere che un espediente da applicarsi all'accertamento delle rendite dei cittadini per caso di necessità.

La seconda considerazione che la Commissione ebbe presente è quest'altra.

L'opinione pubblica si è manifestata replicatamente

e nella Camera e fuori e anche nei Consigli della Corona, nel senso che si dovesse abbandonare il sistema del contingente. Questa opinione fu accettata dai ministri che si sono succeduti in questi tempi al regime della finanza, e prevalse quasi senza contrasto in seno alla Commissione. Vi fu tuttavia nella Commissione qualche dubbio, anzi alcuno degli onorevoli commissari avrebbe pure desiderato che questo strettoio, ideato ed ordinato dalla legge per mettere in luce la materia tassabile, potesse esser migliorato e perfezionato, ma non dovesse essere abbandonato.

Ma la grande maggioranza della Commissione accettò il sistema della quotità e decise di proporre che si abbandonasse interamente il contingente, e si entrasse nel sistema presentato dal Ministero.

È un'innovazione profonda e radicale nel regime delle imposte. La determinazione di abbandonare il sistema del contingente era stata presa in vista dei gravissimi inconvenienti a cui avea dato luogo. Infatti quantunque i criteri, che dovevano servire alla ripartizione dei contingenti provinciali, si fossero molto studiati dai nostri onorevoli colleghi, che presero una parte alla discussione della legge sulla ricchezza mobile, e fra questi ricordo l'onorevole Devincenzi, quantunque si fossero, come dissi, con molta cura elaborati, tuttavia nella pratica applicazione il contingente presentò delle anomalie, delle disparità enormi tra provincia e provincia, tra circondario e circondario, e più ancora tra consorzio e consorzio.

Perchè la Camera possa farsene un'idea, darò qualche cifra; queste cifre sono decisive sul valore che ha il contingente, sul suo valore amministrativo.

Le differenze da provincia a provincia sono come uno e trentaquattro per cento, e sarebbe la provincia di Firenze, a quattro e quarantasette, e sarebbe la provincia di Teramo differenza questa a un dipresso di tre volte e mezzo.

Veniamo ai circondari.

La differenza pei circondari cresce ancora. Nel circondario di Milano la media è di uno e sedici per cento.

Invece nel circondario di Paola è di 5 e 10, cioè quattro volte e mezzo.

Se veniamo ai consorzi la differenza è ben più grande, anzi enorme, perchè essa varia da 58 contesimi a 32 lire per cento, differenza come 1 a 55.

E si noti che queste cifre si riferiscono al semestre del 1864; che le differenze sono ridotte poi entro il massimo del dieci per cento, che fu la legge alquanto corretta colle disposizioni del 1865; ma quelle cifre dimostrano quanto viziosa sia la distribuzione dell'imposta fatta col contingente. Perciò la Commissione non ha potuto che tener fermo nella determinazione di abbandonare quel sistema.

Un'altra considerazione principale per cui la Commissione erasi determinata a riformare radicalmente il sistema d'imposta precedentemente attivato, era l'evidenza della frode che appariva dalle consegne. Abbiamo esominato un po' la rendita sulla quale vi dovrebbe essere una differenza minore, la rendita fissa o definita, come la chiama la legge, i capitali ipotecari, le rendite pubbliche, ed abbiamo trovato che in tutto lo Stato non erano consegnati che 227 milioni, i quali poi furono portati a 228. Ed allora la Commissione ha domandato ma in che pro-

porzione starà questa rendita consegnata colle rendite effettive di questa specie? Naturalmente ha esaminate le cifre che le erano state somministrate dal signor ministro 280 milioni d'interesse di debiti ipotecari, 260 o 270 milioni di rendita dello Stato, poi le obbligazioni delle società anonime, poi debiti dei comuni e delle provincie, delle opere pie, dei corpi morali, poi tutti gli altri debiti chirografari d'ogni specie; tutte queste somme insieme non rilevano ad una somma che si discosti da quella di almeno 750 milioni. E non ne abbiamo che il terzo. E questo terzo l'abbiamo sotto lo strettoio del contingente, cioè quando l'interesse individuale è impegnato, associato al Governo nella scoperta di queste rendite che non sono le più difficili a scoprirsi. Allora necessariamente la Commissione ha dovuto concludere che non solo bisognava usare della consegne il meno possibile, ma circondarsi di tutte le cautele, onde assicurare che la rendita tassabile venisse in luce.

Del resto la Commissione ha veduto che nei paesi dove questa tassa aveva fatto miglior prova, realmente si era proceduto secondo le idee verso le quali essa medesima era stata condotta dietro esame spassionato, fatto alla buona, della questione; e trascinatavi quasi senza accorgersene dalla natura delle cose. Infatti in Inghilterra, per esempio, il sistema della ritenuta si può dire di diritto comune, anzi è veramente il diritto comune applicato alla tassa sulla rendita. Questo sistema vige colà dal 1806, e ha funzionato egregiamente perchè non si deve dimenticare che quella tassa ha salvato l'Inghilterra.

Naturalmente la Commissione ha esaminata la questione dal lato del diritto, dal lato della convenienza, ed

anche sotto un altro punto di vista sul quale non vedo che si sia finora fermata la discussione, sotto il punto di vista della migliore e più equa distribuzione delle imposte, punto che è il più importante di tutti, e che fu il meno avvertito.

Qui viene la questione trattata ieri dal signor ministro.

Il signor ministro ha posto la questione al solito con una singolare maestria. Egli ha detto: « La ritenuta è tal forma di tassazione da potersi applicare alla rendita pubblica senza ingiustizia? » Mi corregga il signor ministro se mai errassi nell' esporre i suoi concetti, che potrei aver compreso meno esattamente, col mezzo di semplici note prese durante il suo discorso.

Poi il ministro ha soggiunto: « Gli effetti economici della ritenuta sono utili o dannosi, e l'importanza dei suoi risultati finanziari sono almeno di una qualche rilevanza?

Il signor ministro rispose a questi quesiti che egli poneva a se medesimo: sul primo, la ritenuta essendo una forma speciale di riscossione, muta la qualità dell'imposta e la fa diventare speciale. E dopo aver molto ragionato sulla conseguenza di questa mutazione, conchiudeva che dubitava seriamente si potesse applicare la ritenuta senza ingiustizia, e che la legalità e l'onore gli vietavano di transigere.

Quali sono i suoi ragionamenti? Egli disse: la ritenuta essendo una forma speciale di riscossione, muta la qualità dell'imposta e la fa diventare speciale.

Io non dirò per minuto le ragioni di questa sua affermazione, non avendo sott' occhio il suo discorso, il

signor ministro mi scuserà se mi trovo costretto ad esprimere le sue idee nel modo il più sintetico Egli ha detto, diventa tassa speciale: 1° perchè la tassa personale sull'entrata è convertita in una tassa reale ed impersonale; 2° perchè diventa diverso l'assetto, diverso il peso dell'imposta, non ammettendosi la deduzione dei debiti, ed andandosi in qualche coso a colpire per duplicazione, finalmente (e questo fu un argomento minore) perchè sarebbe inconciliabile col sistema delle esenzioni stabilito colle leggi attuali.

Io mi affretto ad eliminare quest'ultimo inconveniente, notato dal signor ministro, e spero che non vi darà molta importanza Il ministro ricorderà che fra i lavori della Commissione eravene uno di coordinamento preparato da chi ha l'onore di parlare, che questo lavoro io mi compiacqui di comunicarlo al ministro, questo lavoro di coordinamento delle disposizioni della legge del 1864, che restano in vigore con quelle che stiamo discutendo, io credo potrà forse compiersi col mezzo del regolamento, perchè, facendosi una variazione così profonda nell'assetto dell'imposta, è, secondo me, indispensabile che il regolamento ne coordini le varie disposizioni. Ebbene, il ministro ricorderà e potrà assicurarsi, che in quel coordinamento era tolto di mezzo questo dubbio Quanto alle società di mutuo soccorso non vi è luogo a questione, esse devono avere le loro rendite nominative, ad esse si conceda o di restituire la tassa, o si ammetta un'esenzione, meglio sempre procedere, come si fa in Inghilterra, col mezzo di una retrodazione dei pagamenti fatti, cosa la più semplice del mondo.

Quanto alle altre esenzioni esse non riguardano punto

la tassa sulla rendita, perchè l'esenzione del Re, della famiglia reale, si ristringe alla dotazione della Corona, e agli appannaggi, e quanto al corpo diplomatico e consolare, il ministro mi accorderà, che, non essendo la nostra rendita pubblica, come la rendita inglese, una rendita nominativa, nè la nostra tassa indiziaria come la tassa francese, non si potrebbe ragionevolmente accordare questa esenzione per la rendita pubblica italiana. Ed io credo che il corpo diplomatico, e il corpo consolare troveranno ragionevolissima questa distinzione, che dipende dal diverso ordinamento dei debiti pubblici nei diversi paesi. Il signor ministro vedrà che la legge era appunto riformata in questo senso.

Vediamo le altre obbiezioni fatte dal signor ministro, e vediamo se hanno veramente un serio fondamento.

Prima però debbo constatare quali sono le disposizioni della legge vigente, e fare alla Camera quella lettura che le ho annunziata.

Ecco cosa dispone la nostra legislazione. *Legge sulla ricchezza mobile 14 luglio 1864, articolo 5*

« *Ogni individuo* o ente morale *sia dello Stato, che straniero*, è tenuto all'imposta sui redditi della ricchezza mobile, *che ha nello Stato*. »

E come il legislatore vedesse fin d'allora il pericolo che venisse all'articolo applicata la massima *mobilia sequuntur personam*, viene coll'articolo seguente a constatare cosa s'intendeva per redditi che il contribuente ha nello Stato, e dice:

« Art. 6. Sono considerati come redditi di ricchezza mobile, *esistenti nello Stato*, gli stipendi, pensioni, an-

nualità, interessi e dividendi *pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato*. »

Espressione più chiara, più generale, più comprensiva e più precisa io non saprei trovare in nessuna disposizione legislativa.

Poi all'articolo 10 dice ancora: « *Lo straniero* è tenuto a pagare l'imposta laddove è la principale sua abitazione nello Stato. Se non ha dimora nello Stato *si avrà per dimora il luogo dove il reddito è prodotto e dove sta la cassa obbligata al pagamento*, o *dove è tassato il suo debitore per proprio conto*. »

Signori, la legge dice « dove sta la cassa » che nell'organizzazione del debito pubblico è obbligata al pagamento.

Citerò un'altra disposizione che, secondo me, esprime le norme fondamentali che reggono la tassa.

All'articolo 19, parlandosi dei possessori di redditi definiti, i quali sono appunto quelli del primo capoverso dell'articolo 23, rendita pubblica, capitali ipotecari o chirografari, dice:

« I possessori di redditi definiti non potranno sperimentare i diritti che loro competono verso i propri debitori (e lo stato è pure un debitore), se non facendo contemporaneamente constare di avere dichiarati i debiti stessi. »

E massima generale adunque che l'azione verso il debitore è subordinata al pagamento della tassa.

Finalmente vi è ancora una disposizione all'articolo 32, ove si danno le norme per le deduzioni dei debiti, ossia delle annualità passive, al secondo capoverso è detto che quando consti di certe condizioni di sussistenza

del debito, e di indicazione del creditore si fa luogo alla deduzione all'atto dell'accertamento dei redditi, in caso diverso la legge al secondo capoverso dice:

« Ove queste condizioni non abbiano luogo, i contribuenti avranno obbligo di pagare la tassa dovuta nel loro comune e consorzio, salvo il diritto di ritenerla ai creditori. »

Anche qui è constatato, un po' vagamente, è vero, per l'applicazione pratica, ma pure è accertata e consacrata la massima che ho detto essere la legge comune, in fatto di tassa sulla rendita, cioè il diritto alla ritenuta, massima che è correlativa a quest'altra che la tassa non deve essere pagata due volte per la stessa cosa.

Siccome però alcune clausole di quella legge erano sembrate imperfette al legislatore, vi è una disposizione ampia all'articolo 36, nella quale, tra le altre, si dà facoltà al Governo « di stabilire le garanzie per la constatazione dei redditi ».

Viene il regolamento per l'applicazione della legge.

E qui mi si permetta di osservare, che se le rendite del debito pubblico non furono nominate nella legge, furono espressamente nominate nel regolamento. Infatti nell'articolo 44 è detto:

« In ogni scheda dovranno specificarsi distintamente; 1° i redditi procedenti da crediti ipotecari o *chirografari*, o da altri titoli d'indole permanente, come scritto di cambio, mutui, *titoli di debito pubblico* ed ogni specie di credito per capitali redimibili o irredimibili. »

Finalmente all'articolo 54 troviamo una conferma pratica di quel sistema della ritenuta, di cui ho parlato più volte e che ho detto essere di diritto comune. Infatti in

quest' articolo si parla delle obbligazioni delle società anonime, ed ecco come esso si esprime.

« Dovranno computarsi nelle rendite delle società anonime ed in accomandita per azioni, comprese le società di assicurazioni mutue ed a premio fisso tutte le somme ripartite fra i soci sotto qualsiasi titolo, quelle portate in aumento del capitale e del fondo di riserva, od impiegate altrimenti anche in estinzione di debiti, *e le somme degl' interessi e frutti decorsi a favore dei possessori di obbligazioni che dalle società medesime fossero state emesse*, salvo sempre il diritto di rivalersi dalla tassa relativa verso i singoli soci, azionisti, o portatori, » che vuol dire creditore.

Ecco anche qui un esempio chiarissimo del diritto di ritenuta già consacrato nelle leggi amministrative che ci reggono. Che differenza, signori (mi si permetta questa osservazione), fra il debito dello Stato ed il debito di una società anonima? Anche là titoli al portatore, anche là titoli circolanti che si negoziano sopra tutti i mercati, anche là titoli che possono naturalmente costituire un'attività in un patrimonio nel quale possono esservi debiti che sorpassino tutto il resto dell' attivo, anche là titoli che possono servire a quelle operazioni stesse a cui servono le rendite dello Stato, operazioni che sono state ieri indicate dall' onorevole ministro. Io non ci vedo veramente differenza, tanto più che questi valori hanno in molti casi una garanzia dello Stato e sono veri debiti dello Stato sotto una forma particolare. Eppure per questi valori la tassa le si ammette senza difficoltà.

Quanto poi all' applicazione, l' articolo 51 dice in che

modo questa tassa su questa specie di rendite non debba esser pagata che una volta.

Infatti quell'articolo dice: « Quando il contribuente partecipi a dividendi o ad altri redditi analoghi provenienti da società, e sovra questi già paghi l'imposta la società stessa, nel dichiorargli egli farà menzione di questa circostanza non dovendo lo stesso reddito essere assoggettato più d'una volta all'imposta. »

Si sa che si consegnano per semplice memoria e quasi per obbligo di coscienza, ma si esige poi l'interesse sotto deduzione della tassa, cioè applicando la ritenuta, la quale serve a rimborsare le società della tassa che direttamente ho pagato allo Stato. A me pare evidente che queste massime che sono sancite dalla nostra legislazione costituiscano un precedente, e siano una prima applicazione della ritenuta; forse, e senza forse, è questa la sola forma, il solo modo con cui lo Stato possa percepir la tassa sopra le rendite al portatore, il modo che nello stesso tempo costi meno al possessore di buona fede della rendita, e che può essere più facilmente attuato. Quindi io non so veramente quale seria obbiezione si possa fare a questo sistema.

Ma il ministro dice: badate, la forma della riscossione è qui di tale e tanta importanza che muta la natura dell'imposta. La forma speciale ha un'importanza tutta speciale, tanto che la imposta viene ad essere interamente mutata, e a diventare un'imposta speciale.

Veramente a me era sembrato che la determinazione del modo con cui si riscuote un'imposta dipendesse interamente del legislatore, tanto più quando il legislatore ha bisogno di un modo, se si vuole, anche speciale, per

assicurare e tutelare l'esercizio di un diritto non contestabile.

Le imposte si esigono forse tutte colla stessa forma? La stessa imposta fondiaria è riscossa collo stesso metodo? No, signori. Si riscuote con modi diversi, e, quel che è peggio, con modi che costano al contribuente una spesa diversa, nelle diverse parti dello Stato E tuttavia nessuno ha mai pensato che l'imposta fondiaria in tale o tal'altra provincia, potesse dirsi speciale, perchè riscossa con modo speciale, purchè nella stessa misura.

La tassa dice il ministro, cambia natura, essa diviene reale e impersonale, mentre pel suo carattere debb'essere una tassa personale.

In verità, se non si tratta che della qualificazione scientifica di una tassa, io credo che non bisogna essere tanto rigorosi. Il legislatore pare a me debba badare piuttosto alla sostanza che al nome delle cose. Volete che il legislatore si preoccupi delle distinzioni scientifiche, che possono essere più o meno contestabili e contestate? Non è questo il suo compito.

Il legislatore guarda alla sostanza, alla realità del provvedimento, suo ufficio, in questo caso, è di proporzionare ed equamente ripartire una tassa, e non oltre

Noi, o signori, non dobbiamo lasciarci condurre facilmente ad un sistema un po' bizantino di troppo sottili dispute scientifiche in fatto di legislazione, e massime trattandosi di urgenti provvedimenti che si riferiscono alla finanza e alle imposte Se guardiamo alla sostanza del provvedimento, cioè alla buona ripartizione dell'imposta, la cosa parmi abbastanza chiara.

Lasciamo dunque per un momento in disparte defi-

nizioni scientifiche, ed esaminiamo la legge del debito pubblico, la quale dice che le rendite dello Stato non possono essere colpite da tassa speciale.

Qual è il naturale significato di questa disposizione? Il buon senso mi dice che cosa debba intendersi per imposta speciale.

Io credo che debba ritenersi e chiamarsi imposta speciale sulla rendita pubblica, quella che è applicata soltanto alla rendita pubblica.

Ma il ministro non si fermò alla prima osservazione ed aggiunse: voi rendete la tassa speciale, e sapete perchè? Perchè colpite due volte gli stessi redditi, e non fate luogo alla deduzione dei debiti, che è una condizione essenziale della tassa generale sulla entrata, perciò la tassa più grave diventa tassa speciale.

Veramente io potrei rispondere all'onorevole signor ministro che egli appoggia il suo ragionamento sopra una ipotesi che non è comune. Egli suppone un possessore di rendita pubblica, il quale non abbia nel suo patrimonio tanto che basti a coprire i suoi debiti, per modo che da una parte messe insieme le sue attività, meno la rendita pubblica, dall'altra parte tutti i suoi debiti, questi coprono tutte le attività, e assorbiscono anche una parte della rendita pubblica.

Per me questo caso non credo sia comune.

I patrimoni si compongono di attività o passività di vario genere, e nell'assetto ordinario delle aziende domestiche e industriali, oserei dire che il caso su cui si fonda tutta l'ipotesi del signor ministro è un caso singolare, singolarissimo. E se noi volessimo esaminare una ad una tutte le tasse o scoprire tutte le anomalie che nella loro

applicazione si verificano in alcuni casi singolari, noi ne troveremmo parecchie non meno gravi di quelle indicate dal signor ministro. Ma il legislatore guarda alla grande generalità dei contribuenti, e non può evitare tutte le anomalie pei casi eccezionalissimi.

Ma voglio anche ammettere per buona la ragione del ministro ed accordargli che la tassa in nessun caso debba essere nè più grave, nè diversa.

Però il signor ministro mi ommetterà che anche in questa materia dell'imposta, il legislatore ha il diritto di procedere, e di provvedere sopra presunzioni.

La legge inglese, per esempio dell'*income-tax* determina la parte di rendita tassabile del fittaiuolo in una certa porzione della rendita totale del fondo, e dice che quando la rendita del fondo è di 40, la parte che spetta al fittaiuolo si presumerà di tre e mezzo, e viene stabilita così la rendita imponibile.

Il signor ministro non contesterà che il legislatore ha il diritto di procedere in tal modo sopra una presunzione. Infatti nella lunga discussione che si fece in seno alla Commissione per vedere in che modo si poteva tassare l'industria agricola, fra i diversi modi, fu notato anco quello di determinare la rendita agraria da tassarsi sopra una presunzione, e l'onorevole ministro scriveva alla Commissione in questi termini:

« Infine se all'accertamento diretto dell'entrata derivante da certi compartecipanti all'industria agraria, si preferisce *l'accertamento presunto per via di una certa ragione con l'entrata principale del proprietario*, io non sarei punto alieno dall'entrare in questa veduta, se la Commissione crede che possano avere una certa utilità

come pensano alcuni dei suoi membri, sull'autorità di ciò che si pratica in Inghilterra. »

Non mi sarà dunque contestato che si possa procedere anche per presunzione.

Ebbene, vi sono due modi di tassare la rendita pubblica. Intendo, due modi principali; chè se volessimo esaminare a fondo la questione se ne troverebbero altri parecchi.

Questi due modi sono la consegna della rendita pubblica, unitamente agli altri redditi che costituiscono il patrimonio del contribuente, poi deducendo le passività che gravano la rendita nel suo complesso, applicando alla rendita netta così determinata i coefficenti di diversificazione, e fissata così la rendita, o entrata imponibile, applicare la tassa.

L'altro modo più semplice, più speditivo, meno costoso è quello della ritenuta

Potete voi negare al legislatore la facoltà di determinare, in certi casi, per presunzione, quali siano le passività che debbono presupporsi gravare una data rendita? Credo di no, a meno che contestiate la disposizione alla quale io accennava, cioè, la facoltà che ha il legislatore di determinare per presunzione anche la materia imponibile. Ora che cosa ha fatto la Commissione?

La Commissione vi propone di pareggiare, quanto all'imposta, la rendita pubblica a tutte le altre rendite, ma di dichiararla esente da sovratasse, ossia dai centesimi addizionali. Questa posizione di favore, fatta alla rendita pubblica, compensa i possessori del danno cui possono essere esposti in qualche caso, non ammettendosi la deduzione dei debiti.

A me pare che questa posizione davrebbe essere accettata volentieri dai portatori e possessori della rendita, i quali debbono vedere facilmente che se fosse lasciata a loro la scelta, o di pagare la tassa facendo la consegna della rendita insieme alle altre attività, e pagando la tassa come gli altri contribuenti non soggetti a ritenuta, e sarebbe la proposta dell'onorevole Sineo, e quindi fossero esenti dalla ritenuta o, che sarebbe meglio, fosse loro restituita la tassa, ovvero fosse libero a loro di subire la tassa col mezzo della ritenuta, ebbene, io dico che non esiterebbero nella scelta.

Infatti, paragoniamo i due sistemi. Quale è il più conveniente pei detentori della rendita? Quello per cui la rendita pubblica consegnata e tassata a norma delle regole ordinarie, e quindi col beneficio in qualche caso della deduzione dei debiti, ma con tutti gli altri obblighi, e col peso dei centesimi addizionali, oppure quello proposto dalla Commissione, per cui sarebbero tassati colla ritenuta, ma esenti dai centesimi addizionali? Credo che non ci possa essere dubbio. I detentori di rendita pubbliche debbono assolutamente preferire il sistema della Commissione E notate che lasciando ai possessori della rendita questa libertà della scelta, lo Stato non avrebbe danno; i soli danneggiati sarebbero i portatori della rendita che sarebbero sovratassati, e dovrebbero sopportare naturalmente il peso della più complicata amministrazione, la quale poi sarebbe gravosissima pei possessori di rendita residenti in paese straniero.

E quanto agli stranieri, il grande argomento consiste tutto nel dire che abbiamo bisogno di loro, che abbiamo

bisogno del loro capitali, che la legge li colpisce, ma che non ci conviene di applicare a legge.

Io non posso ammettere un tal sistema col quale in fin dei conti che cosa si dice, *urbi et orbi*? Non vi tassiamo perchè abbiamo bisogno di voi, il che è lo stesso che dire, quando non avremmo più bisogno di voi, vi tasseremo! Ma io domando se questa è moralità, se questa è dignità. (*Bene! a sinistra*)

Io potrei lungamente fermarmi su questo argomento e dimostrare che lo Stato, che è pure un debitore come gli altri, verrebbe con un tale sistema posto in una condizione che sarebbe eccezionale e la peggiore di tutte. Solo dirò che mentre qualunque debitore ha il diritto se paga sul complesso delle sue attività, anche pel suo creditore, di farsi rifondere l'imposta, lo Stato non avrà questo diritto. Dunque è posto lo Stato in condizione peggiore di tutti gli altri cittadini! Ma perchè? d'onde si desume questo peggioramento privilegiato? E questa immunità, non di diritto ma di fatto, di cui godono i creditori dello Stato, immunità che è la peggiore di tutte perchè parziale immunità che non si può giustificare perchè io capisco la immunità generale ma non la parziale, io capisco la esplicitamente accoessotita, ma non una immunità reale, coperta, mascherata dall'obbligo puramente nominale di pagare le tasse. Questo per me è tutto quello che c'è di peggio in fatto di amministrazione, è la ipocrisia applicata alla finanza? (*Bravo! Benissimo!*)

Ma poi, o signori, vi sono o no queste disposizioni nella legge comune? È egli o no obbligato lo straniero a consegnare le rendite prodotte nello Stato, e fra questo le rendite iscritte nel Gran Libro come il cittadino? V'è

o non v'è nel nostro Codice amministrativo scritto quest'obbligo? E come volete interpretare la legge ed applicarla in modo che questa disposizione non sia che un vano suono, senza una esecuzione possibile?

E nello stesso tempo, o signori, permettetemi che ve lo dica, si parla di stranieri, quando si parla impropriamente, perchè non sappiamo punto in che mani la rendita sia, sappiamo solo che la frode si può fare e si fa in proporzioni larghissime.

Volete tassare la rendita col sistema bastardo, ibrido che si vorrebbe da alcuni sostenere, cioè di tassare all'interno e tollerare la esenzione per l'estero? Ebbene, pel solo annunzio della tassa, la rendita diventa tutta forestiera; e se fosse possibile di accordare alla rendita un vantaggio all'interno, vedreste naturalmente che tutta la rendita diventa italiana immediatamente. E nella natura delle cose. *(Bravo! Bene! — Si ride)*

Del resto c'è anche una ragione per cui non si potrebbe applicare alla rendita il ragionamento fatto intorno alla deduzione dei debiti, ed è che la rendita è per legge dichiarata un ente insequestrabile.

Volete dedurre i debiti da un ente che non è sequestrabile per debiti? E qui bisogna che io dica una parola sopra un argomento replicatamente addotto, cioè che se si comincia a tassare per cinque, per sei, per sette, per otto, si può andare più oltre e tant'oltre, che i portatori della rendita non possono più sapere che valore hanno in mano, non possono più aver fiducia nel nostro paese, che insomma mancano di ogni garanzia.

La garanzia c'è, o signori, ed è un po' più seria di quella che consisterebbe nel dire, per esempio, agli stra-

nieri possessori della nostra rendita: noi vi lasciamo esenti perchè abbiamo bisogno di voi.

La garanzia è questa: che nemmeno un millesimo di imposta debba mai in nessun tempo e per nessuna causa cadere sulla rendita pubblica che non cada egualmente su tutte le rendite che si producono nello Stato; questa è la grande garanzia che hanno i portatori di rendita pubblica, garanzia fondata sulla giustizia. (*Benissimo!*)

Lo Stato, o signori, a qualunque costo debba adempiere ai suoi impegni coi suoi creditori, e a questo fine bisogna imporre al paese tutti i sacrifizi, ma bisogna che tutti gli interessi concorrano a questo fine.

Che hanno fatto i possessori della rendita quando hanno mostrato fiducia in noi ed hanno accettata la nostra rendita?

Si sono associati ai nostri destini, hanno accettato i patti contrattuali delle nostre leggi, bisogna che ci seguitino nella nostra carriera, nella nostra fortuna. (*Vivi segni d'approvazione a sinistra*)

Credo di avere abbastanza detto per dimostrare che veramente pare una stranezza che in questa quistione siasi osato parlare di bandiera non tenuta abbastanza alta, come diceva l'onorevole Briganti-Bellini, e di rivoluzione la quale non può più chiamarsi intemerata come disse l'onorevole Torrigiani.

Lasciamo da parte, o signori, queste appassionate esclamazioni: è una questione d'un ordine diverso, quella che trattiamo: è una interpretazione della legge o nulla più: quelle sonanti parole erano fuor di posto

Ora mi permetta la Camera un'altra osservazione, postochè si è insistito tanto sul punto della ritenuta che

si volle chiamare una *tassa speciale della rendita pubblica*. Forse che la Commissione si è determinata ad usare il sistema della ritenuta soltanto per le rendite pubblica? No, essa lo adottò per tutte le altre rendite cui fu possibile applicarla. Ed il signor ministro mi renderà testimonianza che io stesso sono andato da lui, e volendo assecondare l'idea nella quale era già entrato l'onorevole Sella ed in cui entrò pure l'onorevole Scialoja, ho suggerito di estendere questo sistema, per togliere le frodi, per assicurare le entrate dello Stato e per semplificare l'amministrazione. Il signor ministro consentì, ed è in seguito a ciò che si è esteso non solo ai pagamenti fatti dalle casse dello Stato, ma anche a quelli dei comuni e delle provincie, delle società industriali e delle opere pie, cosicchè si è fatto di tutto questo una massa di materie tassabile colle ritenute, le quali, se non vedo errato, unite alle rendite dello Stato, sale alla cifra di 650 milioni almeno.

Ma è forse una tassa speciale questa che si estende sopra una base sì vasta? È di così poca importanza questo provvedimento, che ci comincia a dare l'enorme benefizio di toglier di mezzo tutte le noie infinite del sistema, che pur troppo in molti casi bisogna sopportare, delle consegne e di toglierci tutti gli scandali delle complicazioni burocratiche, delle scritturazioni replicate, dei lavori inutili ed improduttivi a vantaggio di pochi, e a danno di chi? A danno della vita economica e morale del paese. Meno male se ci fosse solamente il danno materiale della finanza; ma questo lavoro meccanico, in gran parte inintelligente, in cui si sprecano tante forze vive della nazione (*Bene! a sinistra*), è un danno immensamente più

grave del danno pecuniario, e cui con questo eccesso di forme amministrative la nazione si è assoggettata.

Del resto l'onorevole Sella, come dissi, anch'esso mirava ad ampliare l'applicazione della ritenuta, poichè nella relazione che accompagna il suo progetto dice: « vi ha un'altra ragione per abbandonare i centesimi addizionali » (la Camera ricorda che nel sistema dell'onorevole Sella si abbandonavano i centesimi addizionali), e soggiunge: « ove si ricorra, come io propongo, al sistema della quotità, giova il riscuotere l'imposta sulla ricchezza mobile, *quando è possibile per mezzo della ritenuta* all'atto del pagamento che fa il Governo stesso. Ora, il sistema della ritenuta (egli diceva) è poco meno che incompatibile coi centesimi addizionali, ecc. » E in questo credo che in qualche parte andasse errato.

Ma, ad ogni modo, come vede la Camera, anche l'onorevole Sella capiva e spiegava pienamente la sua opinione che, adottandosi il sistema in cui siamo entrati della quotità, era come un accessorio indispensabile che accompagnava il sistema dell'applicazione della ritenuta. (*Interruzione a destra*)

L'interruzione mi vuol dire che l'onorevole Sella è contrario alla ritenuta sulla rendita pubblica. Io so, non c'è nessun ministro di finanze, a quel che pare che sia favorevole alla ritenuta: è una fatalità. Io non accuso l'onorevole Scialoja d'esservi anch'esso contrario, perchè se, per impossibile ipotesi, mi toccasse la enorme disgrazia d'essere ministro delle finanze, Dio mi tolga questa avventura (*Si ride*), anch'io forse commetterei lo stesso peccato. (*Ilarità*)

C'è poi un'altra questione...

Voci Si riposi! si riposi!

Depretis. Se la Camera lo permette mi riposerei per qualche minuto.

Voci. Sì! sì!

(La seduta è sospesa per un quarto d'ora.)

Presidente L'onorevole Depretis ha la parola per continuare il suo discorso.

Depretis. Io dirò qualche parola sulla questione di opportunità. Dico il vero, questa quistione ha un lato che mi dispiace. Il discutere in una quistione tutta di diritto, se il nostro paese ci guadagni o ci perda è una cosa che mi fa male. Mi pare che in siffatta quistione l'argomento dei vantaggi o dei danni del paese dovrebbe trattarsi in modo affatto diverso.

Pare a me che la quistione si abbassi molto quando si viene a fare un computo aritmetico dei danni o dei vantaggi che possiamo sperare da questo provvedimento C'è una sola grande quistione a risolvere, ed è se abbiamo il diritto di tassare la rendita. Risolta questa non si può riescire che a due deliberazioni: o esentarla o tassarla tutta; ma poichè la questione di convenienza si è fatta, mi è forza seguitare coloro che mi hanno preceduto su questo terreno

Si è detto che le legge la quale sottoponesse in modo rigoroso la rendita pubblica al diritto comune (perchè quello che si domanda non è che questo), verrebbe a colpire il nostro credito, e che le conseguenze, fu soggiunto, sarebbero disastrose ed irreparabili, massime nelle contingenze attuali.

Io dirò la mia maniera di vedere su tale questione.

A me pare che il corso dei fondi pubblici dipende da

coefficienti, che agiscono e reagiscono in modo e proporzioni diverse sul corso stesso. L'uno di questi coefficienti ha una forza superiore a qualunque potenza di primo ordine, a qualunque influenza bancaria per forte che sia, e agisce sopra tutti i valori permutabili, è quello che si chiama la condizione generale del mercato europeo.

Poi vi è un altro coefficiente il quale ha un'azione molto più ristretta, ma più intensa e più decisiva, e questo è la fiducia che si ha nel debitore.

Ora, da che si regola la fiducia nel debitore? Qual'è il misuratore di questa fiducia? È la sicurezza e l'esattezza dei pagamenti della rendita.

Per citarvi un esempio che spieghi un concetto, che avrebbe bisogno di lunghissimi ragionamenti, dirò che lo sconto alla Banca d'Inghilterra, nei giorni passati era al 10 ed il corso del consolidato inglese, 3 per cento, era all'85.

E questo che vuol dire? Che la prosperità del credito pubblico dipende principalmente dall'assetto delle imposte.

E difatti di che ha bisogno la rendita pubblica per essere creduta sicura? Di un'altra rendita fissa, costante, assicurata, immanchevole, che entri nelle casse dello Stato in una somma corrispondente. Questo è elementare. Ogni altro mezzo è di gran lunga lontano dall'avere il grado di efficacia che ha questo principalissimo. Dunque le imposte riordinate, aumentate, e un'amministrazione severa e solerte, ed ecco la sicurezza migliore. Questo è stato uno dei punti su cui la Commissione si è fermata, convinta profondamente di questa verità.

Da ciò, o signori, ne viene che, quando voi credete di favorire il credito pubblico accordando degli speciali

favori, accordando un privilegio, un' esenzione, un' immunità, voi credete di riuscire, ma non riuscite; voi credete questo mezzo efficace, ma non lo è, perchè non è nella natura sua di esserlo. Come volete che si possa rendere rispettabile l'assetto finanziario di un paese, nel quale entrino in larghe proporzioni le immunità dalle imposte? Nessuno meglio dell' onorevole ministro deve essere convinto di questa verità, che io credo fondamentale, perchè egli ce ne ha dato una prova splendida, allorchè prese a parlare del riordinamento delle imposte dirette. Egli dimostrava che l'immunità di cui era indebitamente privilegiata una parte dell' entrata fondiaria, non era utile ai proprietari. Ed aveva ragione; ma per lo stesso motivo l' immunità della rendita pubblica non è utile ai possessori della rendita.

Che cosa è un' immunità? È una specie di asilo, un luogo privilegiato dove si ricoverano i capitali al sicuro dai pesi pubblici. Ora l' asilo che servì alla fondazione di Roma, ai tempi nostri, e massime in fatto di finanza, significa proclamazione d'insufficienza e d'impotenza. Sono favori straordinari accordati, ma perchè si accordano questi favori? Perchè lo Stato che li concede si sa che non ha diritto di pretendere al trattamento comune, alla fiducia comunemente accordata agli Stati bene ordinati. Ecco che cosa è l' immunità: un segno di debolezza o d' impotenza. (*Segni di assenso*)

E questo non scompare coi favori, disingannatevi perchè a quello che si dà contro corrispettivo c'è il limite degli interessi reciproci, ma a quello che si dà gratuitamente, a quello che si dà senza corrispettivo, non c'è limite; è un vero pozzo delle Danaidi.

Ne volete due esempi che servano di prova?

Premetto che alle mie parole non intendo dare il significato d' un giudizio assoluto: cito fatti e risultati, non adduco tutte le cause che hanno influito a produrli.

Io dico che, se c'è un paese il quale abbia fatto larghe condizioni alle società industriali è il nostro. Contratti fatti e disfatti, e rifatti mano a mano che nasceva una impossibilità all'esecuzione, un rimedio, in somma lo Stato fu un padre o un tutore indulgente che cercò rimediare a tutti gli errori della sua figliuolanza con una benevolenza inesauribile, lasciò che ordinassero le amministrazioni con grandissima libertà, e dopo tutto questo che cosa è avvenuto da quest'eccesso di benevolenza mal misurata? Signori, non credo che ne sia derivato vantaggio al paese (*Bravo!*) No, nelle cose di Stato, nelle cose pubbliche, avviene come nelle famiglie, che l'indulgenza dei padri non giova ai figli. Guardiamoci intorno anche in questo argomento, di cui parliamo adesso.

Rivolgetevi all' Italia. In che condizione si trova adesso l'Italia? In una condizione, permettetemi il dirlo, strana in quanto al suo debito pubblico. In Francia il debito pubblico è tassato secondo il sistema d'imposta che è vigente in quel paese. La Francia non ha accettato l'imposta sulla rendita. Fino dai tempi della rivoluzione ha il sistema *indiziario*. Ebbene in Francia, se uno è possessore di rendita, anche di rendita italiana, paga l'imposta, e quella rendita è in Francia diminuita colla tassa mobiliare come sarebbe qui colla ritenuta.

Le rendite pubbliche sono tassate in Inghilterra, nel Belgio, in Olanda, in Austria, in somma, o colle tasse

indiziarie o colla tassa sulla rendita e col mezzo di ritenuta, dappertutto di intorno a noi. In Italia non paga tasse che di nome, in fatto non paga ebbene i ceti sono i più bassi.

Alcuno ha di questo ribasso cercato una ragione nella proposta della Commissione; in verità è un apprezzamento è un giudizio poco serio.

Quando mezza Europa è in armi, certe vicende non hanno bisogno di cercare nelle spiegazioni troppo lontane; ma non bisogna cercarle ne anche troppo vicine, come qualcheduno accennava, credendo che, perchè la Commissione si è presa la libertà di discutere una questione di amministrazione interna, gli è per questo che sono tanto ribassati i nostri fondi. Ci sono ben'altre cause!

L'onorevole ministro, accennando agli effetti economici della ritenuta, dimostrava che ingiustamente si veniva ad infliggere un castigo a quelli che avevano avuto fiducia in noi, e un premio a quelli che non ne hanno avuto, cioè, quelli che hanno venduto non sopporteranno nessuna tassa, quelli che hanno conservato, e che avendo conservato hanno nel loro bilancio la rendita comprata ad un saggio più elevato, questi sopporteranno la tassa; questa è un'ingiustizia

Ma l'onorevole ministro faceva il computo di due sole categorie.

Quello che ha detto il signor ministro è vero, ma c'è una terza categoria ed è quella che confida e compera ancora, e fa operazioni serie; e questi otterranno un premio maggiore, solo che abbiano il coraggio di conservare.

Il signor ministro ci rimproverava di citare esempi

inglesi, dopo aver respinto la consolidazione che pure è atto della legislazione inglese.

Ma il signor ministro sa che io, che sono uno di quelli che più favorevolmente hanno accolto la sua proposta di riordinamento delle imposte dirette, non accettai però il consolidamento come fu proposto, nè accostai alla proposta ministeriale forse più d'ogni altro deputato, nella parte amministrativa, in quella cioè che riguarda la distribuzione dell'imposta, mentre non ho potuto ammettere, come fu applicata, la parte che dirò scientifica.

E così credo che quantunque non si possa accettare il consolidamento, il quale in Inghilterra non è riuscito, credo sia lodevole la imitazione dell'*income-tax*, per quanto le condizioni d'Italia il consentono, perchè infine è un'imposta che si esperimenta da sessant'anni e che ha salvato l'Inghilterra?

Anche sull'esempio dell'Austria il ministro ha molto insistito; ma siccome la mia autorità in questa materia sarebbe assai poca, così io voglio far parlare un'autorità che non sarà ricusata da nessuno, cioè uno storico contemporaneo che ha pronunziato il suo giudizio in un lavoro meditato, spassionato. Ora il giudizio è stato dato dallo stesso Pasini, il quale appunto nel 1863 diceva: « Non è a temere che l'imposta applicata colle norme regolari e proprie delle altre rendite alla rendita pubblica possa esercitare un'influenza dannosa al credito dello Stato. Non la esercitò mai, nè in Inghilterra, nè in Olanda (e per quanto lo sappia, nei limiti che poteva essere esercitata dalla nostra legge, non la esercitò nemmeno da noi), comunque quivi (in Inghilterra e in Olanda) procedesse per via di ritenuta. Non la esercitò

in Austria dove il moto ascensionale si mantenne anche ultimamente, pur quando al 5 per cento, siasi aggiunto un altro 2, e non la esercitò quantunque pure in Austria procedesse per via di ritenuta. »

Del resto non mi fa meraviglia che negli imprestiti e farsi nell'avvenire la tassa eserciti la sua azione; è naturale. Ha questa tassa l'effetto di tutte le tasse, sottrae una parte di rendita e diminuisce il valore del capitale. Mettete sui beni prediali una tassa, è certo che dopo la tassa valgono meno, perchè chi compra calcola questa tassa.

Ma è anche vero che col sottoporre tutti i valori ad un'imposta distribuita su larghissime basi, si impedisce una perturbazione maggiore, e la perdita si riprende sul valor capitale, che si rimette al livello della sicurezza ottenuta pel servizio delle rendite. E nemmeno mi fa senso l'altro argomento che il signor ministro tira dal ribasso dei fondi pubblici come effetto della ritenuta.

Egli diceva: si determinerà in seguito a questo provvedimento una corrente di rendita pubblica verso l'interno del paese; naturalmente sarà una tromba assorbente, che estrarrà i capitali dalla circolazione. Ora in momenti critici questo sarebbe un danno assai grande. Anche su questo punto mi permetto di osservare che bisognerebbe fare una distinzione: se la corrente dei titoli viene a collocarsi in paese, come risultato di operazioni serie, io crederei che non sarebbe poi un gran male, e del resto questo movimento non potrebbe durare gran fatto; ma se l'uscita dei capitali fosse effetto di arrischiati giuochi di borsa, allora capisco che sarebbe un danno, ma non avrebbe rimedio

Il signor ministro faceva anche il conto del risultato finanziario che si sarebbe potuto ottenere colla ritenuta. Egli deduceva la rendita nominativa, calcolava che una parte della rendita pubblica entrava colle tasse sulle speculazioni industriali e che quindi era pagata allo Stato sotto un'altra forma; che se non figurava nella categoria delle rendite fisse, figurava nel complesso delle rendite del contribuente, sottoposte a tassa; faceva notare che anche col sistema della ritenuta poteva aver luogo la frode, che quindi anche da questo lato ci sarebbe stata diminuzione.

Con buona pace del signor ministro, credo che sia meglio eccostarci al paese che ha sperimentato questa tassa, vale a dire all'Inghilterra, dove per ciascuna delle schede la rendita è consegnata. Capisco che nel nostro sistema questo non può farsi, ma conviene confondere il meno che sia possibile agli enti tassati. Ora, il modo perchè questa confusione, per nulla vantaggiosa al buon assetto delle tasse, diminuisca, sta appunto nel colpire la rendita per mezzo della ritenuta. Capisco che la frode non si può completamente evitare, ma dov'è il male maggiore?

Evidentemente nel sistema attuale, il quale consiste nel mantenere un'immunità di fatto. Si può nutrire, speranza che il patriottismo spinga tutti i detentori di pubblica rendita a consegnarla? E certo che i buoni cittadini la consegneranno, ma lo Stato non si compone tutto di buoni cittadini. E gli stranieri si crederanno in obbligo di consegnarla? Quando la legge che apre indirettamente la porta alla frode?

La Commissione, o signori, non ha mancato di riflettere

seriamente e di esaminare se le circostanze attuali dovessero impedirci, o almeno farci esitare, ad approvare questo provvedimento. E abbiamo detto a noi medesimi: no, non dobbiamo esitare, e furono su questo punto d'accordo undici dei vostri commissari.

Prima di tutto abbiamo detto la tassa è mite, o signori, ed è mite quantunque sia spinta all'estremo limite, al di là del quale non credo che si possa spingere giammai.

Perchè, dovete notarlo, l'8 per cento, cioè 40 centesimi su cinque lire, è sul valor nominale, non sul valor reale, non sull'interesse del capitale effettivamente impiegato. Ora qual è la tassa vera sulla rendita negoziata da tre anni o questa parte?

Pei capitali che si sono impiegati in rendita e che appartengono a quelli che hanno avuto fiducia e che, o non hanno venduto, o hanno comperato, quale è la tassa? Dal 3 1/2 al 5 per cento. È ciò che paga chi è provvisto di una misera rendita vitalizia acquistata dopo lunghi servigi, e forse al prezzo della mutilazione di qualche membro, per ferite riportate sul campo, che in forza delle leggi vigenti sta iscritta sul bilancio dello Stato a titolo di debito vitalizio, e che basta appena in molti casi a far vivere chi ne è provvisto e che muore colla persona.

E poi, lo sappiam tutti, gli è precisamente coll'imposta che retribuisce il servizio pubblico, e come volete che quando trattasi di allargare ed accrescere su tutte le entrate, tutte le imposte, per retribuire i servizi pubblici, solo i possessori di rendita pubblica siano esclusi dal peso e dall'obbligo comune?

So bene che vi sono delle rendite, nominative in ispecie, che sono state acquistate ad un saggio elevato. Io co-

nosce le abitudini di alcune provincie d'Italia, massime del mezzogiorno, dove l'impiego in rendita e in terreni erano i soli due modi d'impiegare i capitali.

E certo che la tassa è grave per quei capitali, se ci riferiamo a sei o sette anni fà, quando la rendita era molto elevata, al disopra del pari. Ma pur troppo, o signori, i vostri riguardi per queste rendite sarebbero nella maggior parte dei casi vuoti d'effetto, perchè in gran parte sono rendite nominative, e nel sistema proposto dal Ministero non sfuggirebbero punto alla tassa, oppure sfuggirebbero, convertendosi, se non appartengono a persone cui è impedito quest'atto (pupilli, comuni, opere pie), in rendita al portatore, uscendo dal dominio del fisco per entrare nel campo chiuso dell'esenzione.

Io credo veramente, o signori, che sia ingiusta ed immeritata la condizione che è fatta al credito pubblico italiano, e vorrei che mi si adducesse nella storia finanziaria di un paese qualche cosa che somigliasse agli sforzi che ha fatto e va facendo l'Italia nei momenti i più difficili per riordinare le sue finanze, massime se questi ultimi sforzi che stiamo facendo verranno compiuti.

Cosa erano le imposte vive nel 1862? Voi lo vedete dai documenti della Commissione; erano 389 milioni. Cosa sarebbero nel 1867 se il piano finanziario tal quale vi viene presentato, ottiene la vostra approvazione? Sarebbero 689 milioni. Sono dunque 300 milioni di imposte in quattro anni, 75 milioni in media per ciascun anno, che caddero sui contribuenti, senza contare il cambiamento quasi completo delle imposte stesse e lo spostamento d'infiniti interessi.

E questa, o signori, non è una dimostrazione della de-

terminazione di riescire a qualunque costo all'equilibrio delle finanze, e non è la prova più evidente che l'Italia offrirà piena ed intera sicurezza a'suoi creditori? (*Bene!*) Ma perchè possa offrire questa piena ed intera sicurezza, perchè possa continuare nella via sulla quale si è messa, perchè non avvenga, come spesso avviene, che quelli che più sentiranno il beneficio e che adesso pare si mostrino riluttanti al lieve sacrificio, non abbiano poi a soffrire un danno maggiore, se mai il provvedimento della Commissione non fosse adottato, perchè insomma il pericolo della crisi finanziaria sia vinto, la vostra Commissione sentì il dovere di persistere nella difesa dell'intera sua proposta. Certo da un pericolo non si esce senza qualche pericolo, e soprattutto bisogna che il nostro provvedimento esca da quest' Aula improntato solennemente nel suggello della giustizia, affinchè i contribuenti lo rispettino e lo assecondino.

Questa è la questione più grave, signori, quella che non è stata abbastanza considerata, che dovrebbe far dolente il ministro d'una parola che gli è uscita dal labbro quando ha detto che i vantaggi che si potevano sperare da questa proposta potevano intitolarsi dalla commedia *Molto rumore per nulla*. Non è nulla, signor ministro, e neppure è poco. Così fossimo noi in grado da mandarla ad effetto intera qual è! Badate, o signori a due condizioni si riesce ad assestare con provvedimenti insoliti e veramente straordinari la finanza italiana.

Bisogna che l'imposta che voi imponete al paese non sia superiore alle sue forze economiche e contributive. La Commissione ha studiato, ed esitato molto su questo punto, e se si è determinata a proporvi un sistema d'im-

poste il quale darà, speriamo, al paese 130 o 140 milioni, gli è perchè ho confidato più che nelle forze economiche, nella forza morale del paese. Senza la forza morale un piano così colossale e così straordinario difficilmente potrebbe riescire. E poi quando un piano complessivo, che può avere dei difetti nelle sue parti, ma che è stato studiato lungamente ed elaborato per modo che tutte le sue parti si equilibrassero, perchè tutte queste imposte pesassero collo stesso spessore su tutta la superficie tassabile, quando un piano così disegnato viene ad essere scalzato da una parte, l'edificio cade, o signori. E che resta quando avrete tolta questa parte di quel suggello che, come ho detto, è una malleveria della riescita? Avremo rinnovati gli inconvenienti del passato, vedremo ricomparire quei fatti e quelle apparenze che diedero tanto alimento alla critica, e al malcontento, per l'applicazione dell'imposta sulla ricchezza mobile in sè giustissima.

Nessuna cosa ha fatto più senso nei contribuenti, quanto il vedere che sui ruoli dell'imposta un povero artigiano, era tassato più che un ricco proprietario. Aveva torto quell'artigiano a lagnarsene, perchè il proprietario pagava la fondiaria e la fondiaria non era iscritta in quei ruoli. Lo stesso malcontento avveniva al vedere che un contribuente, a notizia comune ricco di capitali, forse egualmente ricco d'influenza, al vedere, dico, che questo uomo si deva tutti i comodi della vita agiata, e figurava poi sui ruoli tassato di una quota piccolissima. Questo, o signori, feriva la coscienza delle popolazioni. Sono le apparenze dell'ingiustizia in questa materia che molte volte fanno più male della stessa ingiustizia.

Ma poi, o signori, cosa rimane se vien tolto dal progetto finanziario della Commissione l'articolo 5? Tutto l'edificio squilibrato. E che assetto rimarrà in presenza della Camera e del paese?

Avremo questi fatti che nessuno potrà negare.

Avremo il debito vitalizio che sarà tassato, e tassato sino alle più ristrette porzioni; avremo invece la massima parte del debito perpetuo che sarà coperto da un benigno velo di esenzione. Non illudiamoci, abbiamo circostanze vicine in cui questo fatto sarà dimostrato all'evidenza. Le rendite pubbliche, quando sono al portatore, hanno una facoltà di locomozione straordinaria e il viaggio può essere costoso.

Avremo il debito ipotecario che sarà colpito dalla tassa dell'8 per 100, senza esenzione di quote minime, sottoposto ai centesimi addizionali, e la legge è congegnata in modo da non lasciare sfuggire nulla. Uno avrà un piccolissimo capitale, assicurato da un'ipoteca che gli darà 100 lire all'anno, pagherà l'8 per 100, e pagherà i centesimi addizionali, e la rendita del debito pubblico godrà un privilegio. Vi pare egli che questi fatti possano giovare e promuovere quel concorso morale, senza il quale non ci è opera grande che riesca? No, l'impediranno indubitatamente.

Vi ha poi, o signori, un'altra quistione, una questione abbastanza grave.

Le industrie in faccia al credito ed in faccia alle imposte devono essere trattate colla stessa misura. Ora io temo che nella condizione delle varie industrie in Italia, succederà uno squilibrio grave, perchè sappiamo tutti in che condizione è l'industria agricola. Pensate agli effetti

di questa sproporzione di tassa, sopra i capitali di una sorte o dell'altra. Sapete che gli effetti della incidenza della tassa sui capitali ipotecari, nelle condizioni attuali, corrispondono ad un aumento o immediato, o prossimo dell'imposta fondiaria; e sapete che l'imposta fondiaria è grave. Così diciamo delle altre. La più piccola rendita industriale al disopra di 250 lire, sarà tassata, come pure i più modesti profitti personali.

Vengono le obbligazioni delle compagnie delle strade ferrate.

È qui pure un grande interesse: lo interesse non dirò eguale a quello della rendita pubblica, ma che gli viene subito dopo.

È non vi è alcuna distinzione, la ritenuta sarà fatta inesorabilmente.

Poi tutti i dazi di consumazione e le privative, e le dogane sull'esportazione. L'equilibrio, o signori, manca, manca assolutamente.

Per me dichiaro e credo di poterlo dichiarare a nome della maggioranza dei miei colleghi, la Commissione considera il rigetto di questo articolo, come lo scompiglio del sistema, che essa ha proposto. Il piano della Commissione rimarrebbe squilibrato, lo ripeto.

E per conseguenza la sua adesione al complesso della sua proposta sarebbe limitata.

Io ho esposto schiettamente col mio discorso e francamente, quali furono gl'intendimenti della Commissione nel proporre l'articolo 5 su cui versa questa grave discussione. La Camera li apprezzerà nella sua saviezza. Dalle accuse che le furono avventate, la Commissione si appella alla Camera ed al paese. (*Bene! Bravo!*)

Io spero che la Camera attuale, in questa questione vorrà pronunziare un voto più efficace, ma non diverso da quello che fu pronunziato dalla precedente, e che vorrà, adottando questi provvedimenti, dare al suo voto quella sola espressione che, secondo la Commissione, deve avere, cioè la determinazione della Camera di finire la crisi finanziaria e di ristaurare le finanze italiane a qualunque costo (*Benissimo! Bravo!*)

IL DISCORSO PRONUNZIATO

DAL MINISTRO PER LE FINANZE

(Seduta del 16 Maggio 1866)

Signori deputati. Io debbo innanzi tutto scolparmi da un rimprovero fattomi, sebbene molto amichevolmente, dall'onorevole presidente della Commissione. Egli lasce rebbe credere, pel modo in cui disse essermi comportato colla Commissione, che io non abbia fatto netta mente intendere ad essa, che non accettava l'articolo 5 del progetto.

Venire qui a far la storia di una Commissione, la quale è passata attraverso a varie reciproche transazioni per giungere ad una conclusione molto combattuta e discussa, sarebbe opera fuori di tempo. Era naturale che colui il quale vi ha presentato un intiero piano finanziario, che tutto veniva messo in discussione, che tutto era un momento respinto, e l'indomani in parte accettato, e poi di nuovo rimesso a discussione nelle sue diverse parti, avesse a comportarsi in modo assai discreto con le ondeggianti minoranze a maggioranze che si andavano componendo, fintantochè risultò quella molto autorevole maggioranza, che si raggruppò insieme col Ministero intorno al piano che vi è sottoposto.

Nel discutere le parti principalissime del disegno, io fui

più volte onorato di essere chiamato nel seno della Commissione, molte altre volte ebbi, direi, l'impertinenza di presentarmi, quantunque non chiamato, e sempre fui accolto con quella cortesia di modi, con quella lealtà e schiettezza che onora ciascuno dei membri della Commissione medesima, e costantemente, allorchè fui interrogato su questo, che era uno dei punti principali di una parte del piano finanziario, cioè dell'imposta sulla ricchezza mobile, riservai intero il mio avviso. Rammento anzi, che pochi giorni prima della fine d'aprile, quando le necessità stringevano molto il Ministero, pregai prima l'onorevole relatore della Commissione, e poi la Commissione intera, di voler accettare due articoli, l'uno che approvasse in genere tutto il disegno senza discuterlo, l'altro che non escludesse precisamente l'articolo 5.

Ora io domando alla Commissione, se il ministro, quale anche nei momenti più urgenti, quando desiderava che tutto il piano finanziario accordato potesse venire approvato senza essere discusso, solamente faceva esplicita eccezione dell'articolo 5, possa essere rimproverato di non aver abbastanza nettamente dichiarato che non lo avrebbe accettato.

Rammenterò ancora agli onorevoli membri della Commissione che, appunto in quel giorno, due autorevolissimi membri di essa dichiararono apertamente che si sarebbero opposti al rigetto dell'articolo 5. L'uno fece un luogo ragionamento per isviluppare la sua idea, l'altro dichiarò che, quand'anche avesse dovuto rimaner solo, si sarebbe sempre opposto al rigetto di quell'articolo.

Dunque non viene qui il ministro a dir cosa che possa giungere nuova alla Commissione alla quale rammenterò

altresì come io riserbai di esporre alla Camera, supremo magistrato in questa materia, la questione che cagionava la nostra divergenza. Ricorderò infine alla Camera, che nel primo giorno della discussione, quando dichiarai che io accettava il progetto della Commissione, mi riserbai espressamente di fare osservazioni e di discutere uno o due punti di esso.

Ora che mi sono scolpato dalla censura fattami, vorrei anche eliminare qualunque sospetto, che alcune mie parole di ieri avessero potuto riguardare la Commissione.

Allorchè ieri rammentando come l'onorevole deputato Lazzaro aveva detto che, quando si chiama la nazione a fare grandi sacrifizi, quando si impone perfino il sale e le farine non può non imporsi la rendita pubblica, io avvertiva doversi fare distinzione fra sacrifizio e sacrifizio. Era precisamente in quella occasione che io diceva sembrarmi assai dubbia la legalità della ritenuta e la giustizia di quella parte di tassa così riscossa; e conchiudeva che in questo caso ogni altro sacrifizio avrei fatto, fuorchè quello di andare contro le mie convinzioni, le quali mi dicevano che poteva essere intaccata qualche cosa che deve essere al di sopra di qualunque sacrifizio pecuniario. Io intendeva dire implicitamente con ciò, che chi ha opinione diversa dalla mia, ciob, chi crede che questa ritenuta sia equa, giusta e legale, non può incontrare le stesse difficoltà.

Dileguati così questi dubbi, mi farò a richiamare l'attenzione della Camera sopra alcuni punti principali.

Correnti, *relatore* Domando la parola per uno schiarimento di fatto

Ministro per le Finanze... toccati tanto autore-

volmente dall'onorevole presidente della Commissione. Lo farò seguendo un ordine diverso da quello da lui tenuto per essere più breve, e perchè rispondendo d'improvviso ad un discorso così grave, la Camera acconsentirà che io mi restringa ad alcuni punti principali.

Egli, argomentando contro la prima parte del mio discorso di ieri, si è limitato a dimostrare che la ritenuta rende più certa e più facile la riscossione di quella parte di tassa che deve colpire la rendita pubblica.

Ma io non ho messo mai in dubbio che la ritenuta renda più facile o più certa la riscossione; che anzi non ho neppur messo in dubbio che, quando trattasi di quella specie d'entrate sulle quali la ritenuta si può operare senza ingiustizia e senza che ne seguano gli inconvenienti medesimi che derivano dalla ritenuta operata sulla rendita pubblica, questo modo di riscossione sia da preferire. Ma pur ieri mi studiai di addimostrare che la maggiore facilità e sicurezza, la quale consigliava a convertire l'imposta delle entrate in ritenuta rispetto alle pensioni ed agli stipendi, non poteva applicarsi alla pubblica rendita, imperocchè questo modo di riscossione applicato alla materia, che si chiama pubblica rendita, converte quella parte d'imposta in imposta speciale per tre ragioni.

Primieramente per quella che è sembrata all'onorevole presidente una distinzione bizantina, ma che è una distinzione realissima, e cioè, perchè converte l'imposta da personale in reale. E questa, o signori, non è solamente una distinzione di parole, ma è una distinzione fondata sulla grande differenza degli effetti economici che accompagnano un'imposta personale ed una imposta reale.

L'imposta personale non può mai essere convertita in

capitale, l'imposta reale il più delle volte si converte in capitale da sè medesima; ed era perciò che io avava detto eha vi era un secondo carattere speciale in questa forma di ritenuta rispetto alla rendite pubbliche, le quali essendo un frutto determinato, un interesse che non cresce e non diminuisce, sente tutte le vicende del mercato monetario, non sotto forma di aumento o diminuzione di interessa, ma sotto forma di diminuzione o aumento di capitale, epperò le rendite pubbliche sentono tutte l'imposta reale messa per ritenuta, non come imposta semplicemente, ma como sottrazione di parte corrispondante di capitale. (*Bravo!*)

Dunque io non faceva una distinzione bizantina Parlando a persone eosì versate nelle cose economiche, come voi, con una semplice distinzione di parola credeva, e son certo eha non m'ingannava, eha voi avreste fatta questa distinzione, tanto effettiva e reale, quanto è la distinzione tra un'imposta pagata con una porte dell'entrata, da quella che sotto forma di ritenuta si traduce in una parte di capitale perduto per il contribuente.

Io vi faceva notare ancora, signori, a non solo pel rispetto legale, ma anche per rispetto alla giustizia distributiva dell'imposta, che la rendita pubblica, atteso quel carattere che io ricordava poco prima, ha un valore mercatabile indole sua speciale.

E qui mi permetta la Camera una digressione.

La rendita pubblica al portatore non ha che fare colla rendita nominativa, specialmente se questa, come avviene in Inghilterra, è tenuta per sola iscrizione nei registri pubblici. Ora la rendita pubblica al portatore, che costituisce presso di noi la maggior parte delle rendite pub-

bliche, è un istrumento diretto di molte operazioni e di molte negoziazioni di credito, per questo riguardo l'esempio dell'Inghilterra, dove la rendita pubblica è tutta nominativa, non regge affatto. Or quando l'operazione di credito di cui il titolo al portatore è strumento e materia porta una entrata, questa entrata è quella che colla vostra imposta avete il diritto di colpire; ma voi colla vostra ritenuta colpite invece una parte del capitale che è strumento delle operazioni di credito, colpite quindi il capitale che ha servito a formar la rendita che poi di nuovo colpite.

Questa osservazione io faceva per dedurne la specialità della imposta. Ma mettiamo pure da parte la questione legale, rimane sempre la questione diretta, la questione di giustizia distributiva, che vale ancora meglio di una legge positiva.

Ora, se voi, pel fine di evitare alcuni inconvenienti pratici, alcuni inconvenienti che derivan dal modo, col quale presentemente siamo giunti ad ordinare a pezzo a pezzo una legge mal cucita (diciamolo pure) sull'entrata, se, per rimediare a questi inconvenienti pratici, volete ricorrere alla ritenuta su quella specie di ricchezza mobile; e se il ricorrervi per evitare questi inconvenienti pratici produce un'ingiustizia manifesta, io dico che non vedo il diritto di farlo. E qui, o signori, io non alludo al diritto che deriva da una legge preesistente, ma al diritto che è al di sopra di ogni legge, al diritto su cui si fonda la giustizia distributiva dell'imposta. Tutto al più sarà da studiarsi meglio questa legge, da comporne meglio le parti, da ricercarsi meglio i modi onde quella parte di rendita pubblica che si traduce in entrata, e non già tutta la rendita pubblica, perchè lo ripeto, una parte di essa

si traduce in capitale, possa essere colpita per quento è possibile nella sua integrità.

So che degli studi sono da fare, so che è da ricercare se non vi sia da far meglio in appresso; ma siccome votate la legge per un anno perchè volete risolver ora una questione così grave? Si studierà in appresso se non convenga comprendere la rendita pubblica in una legge generale d'imposizione, come sarebbe quella del bollo che già anche adesso in certi confini la colpisce Sono studi da fare, mezzi da ricercare; ma sostengo oggi con pienissima convinzione che il mezzo che proponete è riprovato dalla giustizia distributiva delle imposte.

L'onorevole presidente della Commissione all'incontro diceva che si dee votare la ritenuta anche per ragione di giustizia distributiva Perchè, diceva egli, si colpiranno, a cagion d'esempio, dell'otto per cento i redditi ipotecari, e si lascierà immune o quasi immune la rendita pubblica per non voler adottare questo mezzo d'applicazione? Anche a quest'argomento potrei rispondere con quello che ho detto poc'anzi, cioè che, volendo rimediare ad un inconveniente contro la giustizia distributiva, non dobbiamo ricorrere ad un altro inconveniente che la offenda.

Si diceva pure che togliendo di mezzo questa non diretta, perchè non desunta dalla legge, ma indiretta esenzione di fatto, di una parte della rendita pubblica, si viene a scemare gl'interessi, e si giova indirettamente all'agricoltura ed a tutte le altre industrie, perchè di quanto è minore l'allettamento all'impiego del danaro in rendite pubbliche, di tanto è maggiore l'allettamento all'impiego in altre industrie. L'onorevole Depretis ricorreva anche ad un esempio, e diceva che anche in Francia la

rendita pubblica è colpita da quell'imposta mobiliaria che ivi esiste, la quale è composta di parecchi elementi, come era una volta nell'antico Piemonte, ed è tutta indiziaria, e direi indiretta, cioè presuntiva. Infatti in Francia vi è l'imposta sul valore locativo, sulle persone, sui domestici, ed anche l'imposta sulle porte e finestre che, sino a un certo segno, può definirsi in molti casi una imposta personale, e realmente queste imposte colpiscono anche la rendita pubblica.

Aggiungerò all'onorevole Depretis, che queste imposte colpiscono non solo la rendita francese, ma anche la rendita italiana che è posseduta in Francia. Ma come la colpisce? Attesa la forma propria di quelle imposte, la colpisce in un modo razionale, cioè come qualunque altra parte della pubblica ricchezza. Io non nego che la rendita pubblica possa essere colpita come qualunque altra parte della pubblica ricchezza, bensì nego che si possa colpire con un'imposta speciale sotto forma di ritenuta.

Questo è quel che ho dimostrato ieri e che sostengo anche oggi con tutta la certezza della convinzione; perchè voi, convertendo un'imposta che deve pesare sulla rendita in una imposta sul capitale, voi conseguite un risultato diverso da quello che ottenete coll'imposta sull'entrata, applicata a tutte le altre parti della pubblica ricchezza.

Quanto all'esempio dell'Inghilterra da cui l'onorevole deputato Depretis voleva dedurre la conseguenza che l'imposta sulla rendita, sotto forma di ritenuta, non influisce sul mercato stesso della rendita, e non influisce sui creditori dello Stato in modo loro pregiudizievole, io farò notare quello che ho già più volte rammentato alla Camera, cioè che, essendo il debito inglese tutto costituito

di rendita nominativa, cioè stabilmente impiegata, e quasi interamente in Inghilterra, le rendite pubbliche inglesi si trovano in condizione affatto diversa delle rendite italiane.

Le rendite pubbliche italiane in molte parte sventuratamente non sono, come dicesi, classate, cioè non sono collocate nelle mani di coloro che tengono il titolo come qualunque altra proprietà, per riscuoterne semplicemente gli interessi annuali, e vivervi sopra.

Avendo noi con una rapidità poco esemplare accavallato prestiti a prestiti, è naturale che una gran massa di titoli, è per così dire, fluttuante sui grandi mercati di Europa, e come titoli fluttuanti servono precisamente a quella specie di negoziazioni e di operazioni che io diceva poc'anzi, non potersi direttamente colpire sotto forma di ritenuta sulla rendita.

Ora, questa gran quantità di titoli fluttuanti fa sì che il gran mercato europeo sia come un grande arringo ad un'immensa lotta tra due ordini di persone, quelli, cioè, che confidando sulle sorti nostre prevedono un avvenire nel quale il prezzo della rendita debba crescere, ed altri, i quali diffidando del nostro avvenire, credono che le nostre rendite debba abbassare di prezzo; gli uni gli e altri si misurarono ad una lotta titanica in questo immenso arringo. Ora, o signori, che cosa avviene da alcuni tempi in qua? Avviene che la fortuna della lotta è rimasta a coloro che sono più sfiduciati del nostro avvenire, e forse e coloro che concorrono ad accrescere nell'opinione pubblica questa sfiducia contro di noi.

Essi, vincitori, hanno fatto molti guadagni misurandosi in quella lotta, e per contro coloro, i quali hanno sentimento contrario, sono stati finora battuti, e conti-

nuane oggi, mentre parliamo, ad esserlo, e, credetelo a me, signori, non reggerebbero a un ultimo violento assalto. Io voglio evitare che questa sconfitta dolorosa sia accompagnata da una irreparabile catastrofe, poichè è innegabile che quando voi votaste la legge, la quale sia comunque e per qualunque ragione nel fatto sottrarrà una parte del frutto che oggi è calcolato per intero nel venir tradotto nel prezzo di corso, fareste che questo prezzo debba discendere. Ora nella prossima liquidazione avverrà che tutti coloro i quali già da quattro mesi sono battuti, avranno un'ultima, ma finale sconfitta. (*Sensazione*)

Ed è per ciò che ieri, signori, con parole più velate e coperte io vi diceva, che quando voi asserite che la tassa è scontata, e quasi vi consolate pensando che il danno andrebbe a carico di coloro che non hanno fiducia in noi, voi dite cosa lontana dal vero, poichè la vostra legge farebbe sconfiggere al contrario coloro che ci sostengono. Nè io dico questo nel senso che l'Italia potesse aver bisogno del loro appoggio, per essere una grande nazione, non dico questo, io alludo ai grandi sconcerti che avverrebbero nella circolazione generale nostra specialmente, e nella circolazione ancora degli altri paesi, ove una gran massa dei nostri titoli è gettata nel pubblico mercato. E questi danni sarebbero accompagnati in casa nostra da un danno anche maggiore, checchè ne pensi l'autorevole presidente della Commissione, perciocchè avendo noi presentemente il corso forzato del biglietto, il cambio di esso, per le ragioni che vi ho detto ieri, e che intende chiunque sia pratico di queste materie, aumenterebbe, ed il valore del rappresentante dei concambi e delle nostre negoziazioni diminuirebbe. Ora, quando questo diminuisce,

è chiaro, signori, che il prezzo di tutte le cose aumenta; e aumentando il prezzo di tutte le cose, istantaneamente, artificialmente, quest' aumento equivale a una diminuzione generale dell' entrate, sicchè da una parte noi pei nostri più o meno prossimi futuri bisogni non potremo ricorrere allo straniero, e troveremo in gran parte esausta la fonte nazionale medesima per attingervi.

E questa, signori, la condizione che vede il ministro delle finanze; è questa la condizione delle cose che lo costringe a confessare che egli non potrebbe più reggere al peso che voi gli lareste gravare sulle spalle.

L'onorevole presidente della Commissione mi ha invitato a queste più esplicite parole con dire poc' anzi se voi non adottate l' articolo quinto, voi scompigliate assolutamente l' edificio. Ma io notai ieri con cifre come la perdita possibile in raffronto al sistema della Commissione, si restringerebbe in tali termini da non derivarne per effetto, che il complesso di quella legge non desse allo finanze press' a poco quella somma che il Governo e la Commissione hanno creduto potere per ora essere sufficiente, non a ristaurare, ma ad avviare verso un prossimo ristauro le nostre finanze. Io dimostrai, signori, che tutta la differenza poteva restringersi ad una parte dei 15 milioni, e che anche una parte di questa porzione dei 15 milioni sarebbe stata anche compensata da diminuzione di altre entrate, le quali sarebbero state per conseguenza sottratte alla tassa. Pertanto, signori, la misura della perdita è così poco considerevole, che io non so perchè mai potesse dirsi che ne deriverebbe lo scompiglio intiero della legge. Non vi sarebbe scompiglio, perchè rimarrebbe la legge comune che sottomette questa ren-

dita alla tassa generale, non iscompiglio in quanto al risultato, perchè assai poco considerevole

Detto queste cose, o signori, non mi rimane altro che toccare un altro punto al quale forse io credo che illudesse l'onorevole presidente della Commissione, quando parlava dello scompiglio della legge. Se non ho male inteso, egli ha creduto che io, insistendo contro la forma di ritenuto quanto alle rendite pubbliche, mi opponessi alla ritenuta applicata anche a quell'altra parte d'entrate di cui parla la legge. Allora certamente l'esclusione della ritenuta avrebbe un'importanza di qualche considerazione, allora certamente si potrebbe dirne scompigliato l'intero disegno. Se mai vi è equivoco, io dichiaro che non è questa la mia intenzione, anzi fin da ieri io accennai a ciò, quando dissi che vi ha certe altre specie d'entrate su cui si può fare la ritenuta, perchè essendo posto in una condizione alquanto diversa, non derivano per esse dalla ritenuta tutti quegli inconvenienti legali, economici, finanziari che deriverebbero dalla ritenuta sulla rendita pubblica. Ora, stando le cose in questi termini, io voglio sperare che la Commissione medesima non persisterà nel credere che possa essere interamente scompigliata la legge, e che, rimosso quest'ostacolo, che per me sarebbe il più serio, vorrete prendere in considerazione le cose esposte e profferire il vostro giudizio che io attendo con grandissima ansietà.

Presidente. La parola spetta all'onorevole Valerio

Voci! La chiusura! la chiusura!

III. DISCORSO PRONUNZIATO

DAL MINISTRO PER LE FINANZE

(Seduta del 17 Maggio 1866)

Domando la parola non per fare un discorso, ma per fare anch' io una dichiarazione.

La Camera ha udito che la Commissione persiste nella sua opinione. Veramente io aveva esposto alla Camera quei fatti generali sui quali si fondavano le mie ragioni e le mie apprensioni. Il giudizio di questi fatti lo porterà la Camera, ed io non istarò a ripeterli. Bensì m'importa far notare che la proposizione che stamattina veniva facendo la Commissione non muta i termini della questione.

Noi siamo già inoltrati nella seconda metà del mese di maggio, e la legge dopo essere votata in questa Camera, deve essere soggetta all'esame, discussione e voto dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione considerando essere quasi impossibile che ciò avvenga così presto, sicchè si possano poi compiere nell' anno tutte quelle procedure che occorrono per l'esecuzione della legge, vi propone, di applicare al primo semestre dell' anno corrente, che va a compiersi fra non molto, la legge precedente dell'imposta sulla ricchezza mobile, e di riscuotere per questo primo seme-

stra una rata proporzionale a quella del 1865, col metodi medesimi da quella legge sanciti. Questo non è che un espediente perchè il Governo possa nelle fine di quest'anno cominciare a riscuotere la tassa sulla rendita del semestre in corso, ma non muta, non infievolisce gli effetti pratici della proposta della Commissione.

L'articolo 5 lascerebbe sempre la ritenuta applicata alla riscossione dall'imposta sulle rendite pubbliche; la sola differenza che oggi ne deriverebbe si è questa che senza quell'articolo sarebbe stata anche questione se l'imposta poteva applicarsi al semestre già prossimo a scadere, quantunque quella legge, forse difficilmente, sia per essere pubblicata prima che il semestre si compia. Ma quando si approva l'articolo 5 si sancisce appunto quel principio che porterebbe le conseguenze che io mi sono ne' giorni precedenti affaticato a mettere in chiaro, perchè la Camera, volendo prenderle in considerazione, respinga l'articolo su cui discute. Dico questo acciocchè chiaramente si vada, come quella proposizione non è tale da diminuire gli effetti dell'articolo 5; che anzi, siccome nelle cose commerciali il liquidare, il venire alla conclusione pratica, è sempre preferibile al rimanere in sospeso, così forse quell'articolo, per questa parte, non solamente non migliorerebbe la condizione, ma in qualche modo potrebbe darsi che la peggiorasse

Premessa questa semplice dichiarazione non istarò a ripetere nè argomenti, nè fatti; chè altri non potrei aggiungerne a quelli che furono svolti pro e contro dinanzi alla Camera nei giorni precedenti Soltanto dirò all'onorevole mio amico Valerio, che io non ho fatto punto sforzo di sottigliezza quando ho dimostrato quello che

credeva essere vero, e che pur credo essere vero anche dopo aver udito il discorso suo e quelli di altri onorevoli oratori.

Egli par confutare la mia dottrina, ove prendendo una parte di un interesse fisso e cui corrisponde un capitale mutevole, si piglia una parte di quello che dà valore al capitale, epperò del capitale medesimo, è ricorso, fra gli altri, all'esempio della fondiaria.

Sì, o signori, siccome la fondiaria si confonde col prezzo del terreno, ha natura simile alla tassa sul capitale; ed appunto per questo sottrae al proprietario una parte di capitale; anzi è questa la dottrina su cui io fondava la consolidazione dell'imposta, cosicchè l'esempio della fondiaria calza perfettamente, perchè io ne conchiudo che convertendo in una specie di fondiaria sulla rendita una parte dell'imposta sull'entrata, la ritenuta ne muta la natura, e per conseguenza ne cangia gli effetti.

Quanto all'altra parte della mia dimostrazione, cioè che le rendite pubbliche nel nostro paese, poche essendo le nominative e la massima parte al portatore, sono strumento e materia di negoziazioni e d'operazioni di credito, diceva l'onorevole Valerio che la ritenuta non ha altro effetto che di duplicare l'imposta, come avviene in altri casi, e per altre specie d'imposte.

Ma ancorchè ciò fosse, non si potrebbe negare, o signori, che ogniqualvolta le duplicazioni avvengono, vi è un vizio di sistema; e noi scorgendolo, dobbiamo mettere ogni studio per evitarlo. Questo vizio sarebbe tanto più grave nella specie, perciocchè quella parte d'imposta che colla ritenuta sarebbe duplicata equivale ad una diminuzione di capitale, e quindi più che una semplice

duplicazione d'imposta, è un'imposta congiunta ad una diminuzione di capitale

Quanto poi agli esempi della Spagna e dell'America, io non li impugno, ma credo che nulla mettano in essere contro la mia tesi. Diceva l'onorevole Valerio, non essere la quantità dell'interesse, ma la quantità della fiducia che misura il valore d'una rendita.

Non credo che egli vorrà negarmi, che il valore della rendita sia determinato non dalla quantità di fiducia soltanto, ma ben anche dalla quantità dell'interesse Quando si tratti dello stesso paese la fiducia è la medesima, ma le rendite hanno un corso diverso secondo che sono al 4 1/2 o al 3 per cento, come sono appunto le due rendite francesi, e l'onorevole Valerio troverà nei listini che il corso della rendita 4 1/2 non è uguale a quello della rendita del 3, benchè siano rendite che riscuotono lo stesso grado di fiducia Il corso della rendita in questo caso si ragguaglia alla diversa quantità dell'interesse: ma se per lo contrario tanto la quantità dell'interesse, quanto quella della fiducia, come avviene quando trattasi di paesi diversi, non sono eguali, è la fiducia pesa in ragione inversa dell'interesse, vi può essere compensazione Quando poi la sfiducia propondera, allora influisce maggiormente ad abbassare il corso della rendita Il corso comparativo del 3 per canto francese e del nostro 5 per cento la quest'ultimi tempi, mette in chiara evidenza gli effetti economici che ho accennati. Non sono dunque due termini necessariamente contrapposti, ma due termini che possono in certi casi andare l'uno contro l'altro, in altri essere confluenti, ma pur sempre la quantità dell'interessa influisce sulla importanza del ca-

pitale che gli corrisponde. Epperò io diceva, che se la ritenuta diminuisce una parte d'interesse, qualunque sia la maggiore o minore fiducia che spira il Governo, ne succede una diminuzione relativa di capitale.

La Spagna, dice egli per provare la sua dottrina, nel 1836 sospese i suoi pagamenti, ma quando nel 1856 e 1857, con quell'ampia operazione del disammortamento che fece, si pose in istato di pagarli, accrebbe in fiducia. Ma chi non sa che i debiti che non si pagano volgono poco, e quelli che si pagano acquistano valore? E quanto all'America non vi è nessun dubbio che gli sforzi colossali a cui si sottopose hanno dato maggior valore all'immenso debito creato durante la gigantesca lotta di questi ultimi anni. Rammenti l'onorevole Valerio che cosa fece un uomo la cui memoria è sacra, Lincoln, quando nei maggiori bollori della guerra civile i così detti *Twenty five burds* erano scesi persino a 38 di valore di capitale, mentre l'interesse era del 6 per cento. Lincoln veniva assediato da domande che, debbo pur dirlo con mio dolore, non sono mancate anche nel nostro paese (non parlo della Camera), perchè si facesse una riduzione di quella rendita, perchè almeno non si pagasse in oro, come era stabilito. Ed egli, geloso del decoro e della dignità del suo paese, rispose che bisognava fare ogni sacrifizio per mantenere gl'impegni, non volle fare la riduzione e volle pagare in oro. Epperò la rendita americana non tardò a riacquistare un alto valore. Veggasi dunque quanto cose debbano essere prese in considerazione quando si tratta del valore di una rendita.

E se io desidero che la ritenuta venga respinta, si è non soltanto per le ragioni legali ed economiche che ho

addotte, ma ben anche perchè, sebbene non sia, pure nell'opinione pubblica pare equivalga ad una riduzione d'interesse.

Valerio. Ma non lo è.

Ministro per le Finanze. E per questo dico *pare*, e voglio sia eliminata anche l'apparenza, appunto perchè io pure debbo essere curante del credito del nostro paese.

Avendo dette queste cose, non mi resta che d'insistere sempre più nella preghiera che ho sottomessa alla Camera nei giorni precedenti, aggiungendo che oggi attendo con maggior ansietà del solito quel giudizio che ho implorato ieri e l'altro giorno, come maggiormente solenne del solito.